SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1994.

Rettifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, relativo alla riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, concernente la riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale;

Ritenuta l'opportunità di apportare talune rettifiche formali al citato decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Al proprio decreto specificato in premessa sono apportate le seguenti rettifiche:

negli articoli 2, comma 1, terzo capoverso, 7, comma 2 e 10, comma 5, le parole: «Segreteria di coordinamento per i rapporti con l'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria per gli affari comunitari»;

nell'art. 9, comma 7, le parole: «una propria struttura» sono sostituite dalle seguenti: «un proprio ufficio»;

nell'art. 21, comma 3, dopo le parole: «dirigenti generali del ruolo» sono inserite le seguenti: «dei consiglieri».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2981

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1993, n. **602.**

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, resa con nota del 24 novembre 1993, n. 5/16876;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica che si concludono con provvedimenti finali del Ministero stesso o con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri, o con provvedimenti adottati previo parere del Ministro del bilancio e della programmazione economica (capo I), nonché ai procedimenti amministrativi che si svolgono, a supporto dell'attività dei comitati di Ministri operanti presso il Ministero del bilancio, in vista dell'adozione di determinazioni da assumersi da parte dei comitati medesimi (capo II).

2. Le norme del presente regolamento non si estendono ai procedimenti amministrativi attinenti alla gestione degli affari generali e del personale del Ministero, la cui disciplina costituisce oggetto di separato regolamento.

CAPO I

Procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica che si concludono con provvedimento finale del Ministero del bilancio o con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri o con provvedimenti adottati previo parere del Ministro del bilancio e della programmazione economica

Art. 2.

Ambito di efficacia del capo I

1. Le disposizioni del capo I si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia a quelli promossi di ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si concludono con un provvedimento finale del Ministero del bilancio o con provvedimento adottato di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri

2. Tali procedimenti di competenza del Ministero del bilancio devono concludersi con un provvedimento espresso, nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In ordine ai termini per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito di procedimenti che si concludono con atti o provvedimenti di altre amministrazioni, si applica la disposizione di cui all'art 7, comma 4, fermi restando i limiti temporali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione del bilancio e della programmazione economica abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione del bilancio e della programmazione economica, della richiesta o della proposta

Art. 4

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricezione della domanda o dell'istanza

2. La domanda e l'istanza devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge o dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e devono essere indirizzate all'organo competente e corredate della prescritta documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dal regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990. L'interessato dovrà dare atto della comunicazione ricevuta, nei modi indicati dall' amministrazione.

4. Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990.

5. Salvo ogni caso di perentorietà di termini, qualora la domanda del privato non sia regolare o completa, l'amministrazione ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata

6 Restano salve le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n 241.

Art. 5.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'inizio del procedimento, qualora non trattisi di procedimento ad iniziativa di parte, viene reso noto dal responsabile del procedimento, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge n. 241/1990.

2 I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 4, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge medesima, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 241/1990, soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle comunicazioni medesime, con esposto al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o adottare le misure necessarie entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telematiche o via fax.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 4 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge n. 241/1990, i soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. La presentazione di memorie e di documenti oltre i detti termini non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dovrà contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento stesso, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 7.

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nella allegata tabella n. 1 sono indicati, per i singoli procedimenti, i termini entro i quali i procedimenti stessi dovranno essere conclusi. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione dei rispettivi provvedimenti; nel caso in cui trattasi di provvedimenti ricettizi, i termini di conclusione dei procedimenti coincidono con la data di comunicazione dei provvedimenti medesimi ai destinatari.

2. Quando, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione del bilancio e della programmazione economica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine, le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale per il compimento delle fasi medesime. Se dalla verifica risulti la non congruità del termine finale il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Fatta salva la potestà regolamentare in materia dell'amministrazione e tenuto conto di quanto previsto nel comma 2 per il compimento delle varie fasi del procedimento, il responsabile del procedimento è tenuto all'adozione del relativo atto endoprocedimentaledi propria competenza nel termine di venti giorni, salva diversa articolazione temporale disposta a seguito delle verifiche interministerialidi cui allo stesso comma 2.

5. Quando la legge preveda che il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto e del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. L'obbligo di emettere il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine eventualmente previsto dalle norme perché si verifichi il silenzio-rifiuto.Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nell'allegata tabella saranno modificati in conformità.

Art. 8.

Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

1. Quando sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiedente può

procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, se ritiene di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo comunque essere superiore ad altri novanta giorni.

2. Quando, per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua, in via generale, d'intesa con gli organi, le amministrazioni o gli enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento.

3. Quando il Ministro del bilancio e della programmazione economica, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, la determinazione ministeriale è partecipata agli interessati, con la concisa indicazione delle ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, purché tale parere venga reso con le modalità di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'acquisizione, in via facoltativa, di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative competenti e funzionari responsabili del procedimento

1. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono gli uffici indicati nella tabella n. 1.

2. I responsabili del procedimento sono i dirigenti e i funzionari preposti alle unità organizzative competenti, indicate nella medesima tabella n. 1, i quali possono, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, affidare ad altri dipendenti la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. I responsabili del procedimento svolgono le funzioni previste dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e i compiti indicati dalle disposizioni organizzative e di servizio, ivi comprese quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni

Art. 10.

Determinazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari

1. La determinazione dei criteri e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, avviene entro un mese dalla emanazione della legge che disciplina le fattispecie provvedimentali e attribuisce le risorse finanziarie.

2. Per le leggi già in vigore all'atto dell'adozione del presente regolamento, i criteri e le modalità di cui al comma 1 sono indicati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento stesso.

CAPO II

Procedimenti a supporto dei comitati di Ministri operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Ambito di efficacia del capo II

1. Le norme del presente capo II si applicano esclusivamente ai procedimenti amministrativi che si concludono con l'adozione di determinazioni da parte del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), del CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) e del CIPET (Comitato interministeriale per la programmazione economica del trasporto).

2. Tali procedimenti, con l'indicazione della fonte normativa, dell'ufficio competente e del termine massimo, sono elencati nell'allegata tabella n. 2, costituente parte integrante del presente regolamento.

Art. 12

Termini iniziale e finale

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica dell'istanza dei soggetti interessati.

2. Nella tabella n. 2 è indicato, per singoli procedimenti, il termine entro il quale l'istruttoria dovrà essere ultimata e gli atti dovranno essere depositati presso la divisione X della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, segreteria dei comitati interministeriali di programmazione economica, per il successivo inoltro all'esame dei comitati stessi.

3. Entro dieci giorni dal termine finale dell'istruttoria, decorrenti dalla data del deposito presso la segreteria dei comitati interministeriali, ai sensi del comma 2, degli atti relativi all'esercizio delle funzioni dei comitati stessi sia in materia di programmazione e di pianificazione, sia in sede di adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali o di provvedimenti amministrativi, la predetta segreteria provvede all'iscrizione dei rispettivi argomenti all'ordine del giorno della seduta del comitato interministeriale competente, da svolgersi entro i successivi venti giorni.

Art. 13.

Efficacia e pubblicità delle deliberazioni dei comitati interministeriali

1. Le deliberazioni dei comitati interministeriali di programmazione economica (CIPE, CIPI e CIPFT), di norma, acquisita la firma del Presidente o del Presidente delegato, dispiegano la loro efficacia. Dalla data di ricevimento, da parte della segreteria dei suindicati comitati, delle delibere debitamente firmate e fatto obbligo al dirigente della segreteria medesima, o a chi ne fa le veci, di notificare, entro trenta giorni e nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, agli aventi diritto e alle amministrazioni interessate dette delibere e, nei casi in cui devesi procedere alla pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di trasmettere, entro dieci giorni e nelle forme di rito, il testo al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Art. 14.

Unità organizzative competenti e funzionari responsabili del procedimento

1. Unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro documento procedurale sono gli uffici indicati nella tabella n. 2.

2. I responsabili del procedimento sono, di norma, i dirigenti preposti alle unità operative indicate nell'allegata tabella n. 2, o chi ne fa le veci; in mancanza, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica può affidare ad altro personale la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ai singoli procedimenti.

3. I nominativi dei responsabili e le unità operative competenti sono comunicati agli aventi diritto a norma dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 16

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le stesse forme di pubblicità e modalità sono utilizzate per le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

3. La normativa riguardante i termini finali si applica soltanto ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56

ALLEGATO

TABELLA N. 1	Procedimenti amministrativi che si concludono con provvedimenti finali di competenza del Ministero del Bilancio o di concerto tra il Ministro del Bilancio e altri Ministri.		

TIPI DI PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE	TERMINE FINALE
1) Convenzioni in materia di autostrade con le Società di gestione	Art. 16 della legge n. 729/1961; legge n. 385/68 e legge n. 287/1971	Divisione IV D.G.A.P.E. (*)	gg. 90
2) Programma flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari	Art. 2 della legge n. 39/1990	Divisione VIII D.G.A.P.E.	gg. 90
3) Erogazioni di risorse finanziarie alle Regioni per interventi di conto capitale	Art. 9 della legge n.281/1970	Divisione IX D.G.A.P.E. (*)	gg. 30
4) Erogazioni di risorse finanziarie a favore dei Comuni, delle Province e delle Regioni (Campania, Lucania e Puglia) colpiti dal sisma del 1980	Legge n. 219/81 e legge n. 80/1984	Divisione IX D.G.A.P.E. (*)	gg. 60
5) Erogazioni di risorse finanziarie alle Regioni, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, per esecuzione di progetti finanziati dal Fondo Investimenti e Occupazione	Legge finanziaria 1981 e successive leggi finanz.	Divisione IX D.G.A.P.E. (*)	gg. 90
6) Richieste delle Regioni per l'utilizzo di economie realizzate in sede di attuazione di progetti finanziati con risorse del Fondo Investimenti e Occupazione	Delibera CIPE del 19.12.1989, art. 14, lett. b)	D.G.A.P.E. (*) Ufficio Coordinamento FIO	gg. 90
7) Incarichi di studio attinenti alla programmazione economica	Art. 14 della legge n.48/1967 e artt. 3 e 4 del D.L. n. 428/73, convertito nella legge n. 497/73	Ufficio III Serv. AA.GG. e Personale	gg 120
8) Comando di personale dipendente da Enti Pubblici	Art. 5, terzo comma, del D.L. n. 428/73, convertito in legge n. 497/1973	Ufficio II Servizio AA.GG. e Personale	gg. 180
9) Convenzioni, per ricerche e per indagini in materia di programmazione e politica economica, affidate a Enti pubblici e a Istituti privati	Art. 15 della legge n.48/1967	Divisione XIII SGPE (**)	gg. 150
10) Contratti di diritto privato	Art. 3 del D.L. n. 428/73 convertito nella legge n. 497/1973	Ufficio II Servizio AA.GG. e Personale	gg. 90

(*) Direzione Generale per l'Attuazione della Programmazione Economica

(**) Segreteria Generale della Programmazione Economica

TABELLA N. 2	Procedimenti amministrativi a supporto dell'attività dei Comitati di Ministri operanti presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, in vista dell'adozione di determinazioni da parte dei Comitati stessi.

TIPI DI PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELLA D.G.A.P.E. (1)	TERMINE FINALE
1) INDIRIZZI E DIRETTIVE			
- Criteri per la delimitazione di zone svantaggiate di collina e di montagna (CIPE)	L. 984/77 art.15	Divisione VI	gg. 60
- Direttive in materia di risparmio energetico (CIPE)	L. 10/91 art. 2	Divisione III	gg. 90
- Direttive per la gestione del Fondo per la Ricerca applicata (CIPI)	L. 652/74 art. 2	Divisione II	gg. 60
- Direttive per la gestione del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (CIPI)	L. 46/82 art.14	Divisione II	gg. 60
- Direttive per la formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca	L. 863/84 art.16	Divisione II	gg. 60
- Indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'Industria aeronautica (CIPI)	L. 808/85 art. 4	Divisione V	gg. 60
- Direttive alla GEPI (CIPI)	L. 184/71 art. 5 e L. 675/77 art. 2	Divisione V	gg. 60
- Criteri e modalità di utilizzo del Fondo Speciale per la Reindustrializzazione (CIPI)	L. 181/89 art. 8	Divisione V	gg. 60
- Direttive ed interventi della RIBS nel settore bieticolo-saccarifero (CIPI)	L. 700/83 art. 2	Divisione V	gg. 60
- Indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario (CIPI)	L. 221/90 art. 2	Divisione V	gg. 60
- Direttive ed indirizzi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del 1980 (CIPE)	L. 219/81	U M T F P (2)	gg. 90
- Criteri per le assegnazioni e per la determinazione di canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (CIPE)	L. 457/78 art. 2 comma 2	Divisione IV	gg. 45
- Criteri per la determinazione dei tassi, dei limiti di reddito e dei massimali di mutuo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (CIPE)	L. 457/78 art. 2 comma 2	Divisione IV	gg. 45
- Altri adempimenti in materia di edilizia residenziale	L. 457/78 art. 2 comma 1	Divisione IV	gg. 45
- Assegnazione di ulteriori termini alle Regioni inadempienti nella programmazione di edilizia residenziale pubblica (CIPE)	L. 25/80 art.11	Divisione IV	gg. 30
- Direttive per l'ammissione a finanziamento di progetti di investimenti industriali nel Mezzogiorno (CIPI)	L. 64/86 art. 1	U M T F P (2)	gg. 90
- Determinazioni concernenti il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, (CIPE)	L. 203/91 art.18 comma 2	Divisione IV	gg. 45
- Direttive per il coordinamento della programmazione nel settore dei trasporti con la programmazione economica nazionale (CIPET)	L. 186/91 art. 2 lett. a)	Divisione IV	gg.45
- Direttive per il coordinamento, in materia di trasporti, dell'azione delle Amministrazioni e degli Enti pubblici (CIPET)	L. 186/91 art. 2 lett. b)	Divisione IV	gg. 45
- Direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano Generale dei Trasporti, dei piani delle Amministrazioni e degli Enti pubblici (CIPET)	L. 186/91 art. 2 lett. e)	Divisione IV	gg. 45
- Direttive per l'elaborazione e l adeguamento dei Piani regionali dei trasporti (CIPET)	L. 186/91 art. 2 lett. h)	Divisione IV	gg. 45
- Altri adempimenti in materia di trasporti (CIPET)	L. 186/91 art. 2	Divisione IV	gg. 45

TIPI DI PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELLA D.G.A.P.E.	TERMINE FINALE
2) ATTI INTERMEDI DI PROCEDIMENTI COMPLESSI			
- Ammissione di progetti dimostrativi ai contributi per le iniziative di risparmio energetico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (CIPE)	L. 10/91 art. 12	Divisione III	gg. 60
- Ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (CIPI)	L. 46/82 art. 16	Divisione II	gg. 90
- Ammissione a finanziamenti e a contributi di imprese nazionali del settore aeronautico in programmi svolti in collaborazione internazionale (CIPI)	L. 808/85 art. 4	Divisione V	gg. 45
- Approvazione di modifiche a progetti di investimento (CIPI)	L. 675/77 art. 4	Divisione V	gg. 45
- Ammissione di programmi di investimento di imprese industriali alle agevolazioni previste dal T.U. delle leggi per il Mezzogiorno (CIPI)	D.P.R. 218/78 art. 74	Divisione V	gg. 45
- Approvazione di progetti predisposti dagli Enti in gestione delle Partecipazioni Statali per l'installazione di Centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno (CIPI)	L. 67/88 art. 15	Divisione V	gg. 60
- Istanze intese alla proroga dei termini per l'apertura dei cantieri e per l'ultimazione dei lavori relativi ai progetti finanziati con le risorse del Fondo Investimenti e Occupazione (CIPE)	Delibere CIPE di ammissione a finanziamento dei progetti	Ufficio Coordinamento F.I.O.	gg. 90
- Esame di situazioni aziendali, settoriali e occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale (CIPI)	L. 223/91 artt. 1, 2 e 22	Divisione VIII	gg. 120 *
- Esame di istanze intese a beneficiare delle disposizioni per il prepensionamento (CIPI)	L. 223/91 art. 27 D.L. 237/92 art. 3	Divisione VIII	gg. 120
- Riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso Enti previdenziali (CIPI)	Art. 13 D.L. 402/81, convertito nella L. 537/81	Divisione VIII	gg. 90
3) RIPARTIZIONI DI FONDI			
- Ripartizione di fondi previsti dal Piano Agricolo Nazionale (CIPE)	L. 752/86 artt. 3, 4 e 6	Divisione VI	gg. 60
- Ripartizioni del fabbisogno finaziario in azioni cofinanziate dalle Comunità Europee (CIPE)	L. 183/87 art. 3, comma 1	Ufficio Consigliere Min.le	gg. 60
- Ripartizioni di fondi alle Regioni per iniziative volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (CIPE)	L. 10/91 artt. 8, 9, 10 e 13	Divisione III	gg. 30 *
- Ripartizione di fondi alle Regioni Campania, Basilicata e Puglia e ai Comuni colpiti del sisma del 1980 (CIPE)	L. 219/81 art. 3	U M T F P (2)*	gg. 90
- Ripartizione alle Regioni di risorse finanziarie destinate all'edilizia residenziale pubblica (CIPE)	L. 457/78 art. 2	Divisione IV	gg. 60
- Ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale (CIPE)	L. 833/78 art. 51	Divisione VIII	gg. 90
- Assegnazione di risorse previste dal programma nazionale straordinario di investimenti in Sanità (CIPE)	L. 67/88 art. 20	Divisione VIII	gg. 90
- Finanziamento di progetti sul Fondo per il rientro dalla disoccupazione (CIPE)	art. 6 D.L. 86/88, convertito nella L. 160/88	Divisione VIII	gg. 90
- Finanziamento di interventi per la lotta alla AIDS (CIPE)	L. 135/90 art. 1, comma 6	Divisione VIII	gg. 120
- Finanziamento dei servizi pubblici per i tossicodipendenti (CIPE)	L. 162/90 art. 27	Divisione VIII	gg. 90
- Ripartizione del Fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo (CIPE)	L. 281/70 art. 9	Divisione IX	gg. 90

NOTE

* previsti dalla legge

TIPI DI PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELLA D.G.A.P.E.	TERMINE FINALE
4) PARERI DI CONFORMITA' E AUTORIZZAZIONI			
- Parere sull'esecuzione dei programmi predisposti dai Commissari di imprese in amministrazione straordinaria (CIPI)	L. 95/79 art. 2	Divisione V	gg. 60
- Parere sulle richieste di proroga della continuazione dell'esercizio di imprese in amministrazione straordinaria (CIPI)	L. 95/79 art. 2	Divisione V	gg. 45
- Autorizzazioni ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di imprese in amministrazione straordinaria (CIPI)	L. 95/79 art. 2	Divisione V	gg. 45
- Autorizzazioni ad investimenti industriali (CIPI)	art. 3 D.L. 156/76, convertito nella L. 350/76 e art. 4 del D.P.R. 902/76 e successive modifiche ed integrazioni	Divisione XI	gg. 90 *
- Parere di conformità dei Piani di Amministrazioni, Enti e Società che prevedano interventi nel settore dei trasporti (CIPET)	L. 186/91 art. 2	Divisione IV	gg. 45
- Parere sul tracciato del sistema idroviario padano e sul relativo Piano pluriennale di attuazione (CIPET)	L. 380/90 art. 2	Divisione IV	gg. 45
- Parere sull'istituzione dei Comitati di sistema portuale (CIPET)	L. 26/87 art. 1	Divisione IV	gg. 45
NOTA * termine già previsto per legge			
5) PIANI E PROGRAMMI E LORO MODIFICHE E AGGIORNAMENTI			
- Piano agricolo nazionale e relativi piani settoriali (CIPE)	L. 752/86 art. 2, comma 2	Divisione VI	gg. 60
- Piano forestale nazionale (CIPE)	L. 752/86 art. 2, comma 3	Divisione VI	gg. 60
- Piano bieticolo-saccarifero (CIPE)	L. 546/83 art. 4	Divisione VI	gg. 60
- Piano della pesca marittima (CIPE).	L. 41/82 art. 1	Divisione VI	gg. 60
- Programma di interventi AIMA e rispettive variazioni (CIPE)	L. 610/82 art. 1, comma 3	Divisione VI	gg. 60
- Programma di interventi nel comparto zootecnico (CIPE)	L. 87/90 art. 1 L. 252/91 art. 1	Divisione VI	gg. 60
- Piani e programmi derivanti dalla partecipazione italiana alle Comunità Europee (CIPE)	L. 183/87 art. 3, comma 2	Ufficio Consigliere Min.le	gg. 90
- Progetti finalizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CIPE)	L. 702/75 art. 15	Divisione II	gg. 90
- Programmi nazionali di ricerca e formazione (CIPI)	L. 46/82 artt. 8 - 13	Divisione II	gg. 90
- Piano Spaziale Nazionale (CIPE)	L. 186/88 art. 5	Divisione II	gg. 90
- Programma di ricerca CETENA (CIPI)	L. 234/89 art. 17	Divisione II	gg. 45
- Programma di ricerche in Antartide (CIPE)	L. 284/85 art. 2	Divisione II	gg. 60
- Piano quinquennale dell'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (CIPE)	L. 1240/71 art. 26	Divisione II	gg. 60
- Programma speciale di promozione di nuove attività produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario (CIPI)	L. 221/90 art. 2	Divisione V	gg. 60
- Piani specifici di intervento per il risanamento e la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (CIPE)	L. 700/83 art. 1	Divisione V	gg. 45
- Piani di ristrutturazione degli impianti nel contesto del Piano bieticolo-saccarifero (CIPE)	L. 700/83 art. 1	Divisione V	gg. 60
- Programma di ristrutturazione di unità minerarie (CIPI)	L. 221/90 art. 7	Divisione V	gg. 60
- Piani e programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal sisma del 1980 (CIPE)	L. 219/81	U.M.T.F.P. (2)	gg. 90
- Programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici (CIPE)	D.P.C.M. 377/88 all. IV	Divisione III	gg. 90
- Piano triennale dell'ENEA (CIPI)	L. 282/91 art. 5	Divisione III	gg. 90
- Piano per la metanizzazione del Mezzogiorno (CIPE)	L. 784/80 art. 11	Divisione III	gg. 90
- Programma triennale per la tutela ambientale (CIPE)	L. 305/89 art. 1	Divisione III	gg. 90
- Programmi di attività dell'I.S.P.E.S.L. (CIPE)	L. 833/78 art. 23	Divisione VIII	gg 60

TIPI DI PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELLA D.G.A.P.E.	TERMINE FINALE
- Approvazione del documento concernente lo schema di utilizzo dei finanziamenti nel settore dei trasporti (CIPET)	L. 186/91 art. 2, comma 3	Divisione IV	gg. 45
- Aggiornamento del Piano generale dei trasporti (CIPET)	L. 186/91 art. 2	Divisione IV	gg. 60
- Determinazioni relative al Piano funzionale triennale nel settore dei trasporti (CIPET)	L. 385/90 art. 9	Divisione IV	gg. 45
- Determinazioni concernenti il Piano quinquennale per gli interporti (CIPET)	L. 240/90 art. 2	Divisione IV	gg. 45
- Definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali (CIPET)	L. 26/87 art. 1	Divisione IV	gg. 45
6) **ESAME DI RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI PIANI E DI PROGRAMMI**			
- Relazioni sullo stato di attuazione del Piano agricolo nazionale e dei rispettivi piani settoriali (CIPE)	L. 752/86 art. 2, comma 6	Divisione VI	gg. 60
- Relazione annuale sull'attività dell'AIMA (CIPE)	L. 610/82 art. 1, comma 4	Divisione VI	gg. 45
- Relazione sullo stato di attuazione del Piano bieticolo-saccarifero (CIPE)	L. 546/83 art. 3	Divisione VI	gg. 60
- Relazione sui programmi nazionali di ricerca e formazione (CIPI)	L. 46/82 art. 11	Divisione II	gg. 60
- Relazione sull'attuazione del programma di ricerche in Antartide (CIPE)	L. 284/85 art. 2	Divisione II	gg. 45
- Relazione sull'attuazione del Piano quinquennale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (CIPE)	L. 1240/71 art. 26 e delibera CIPE 14.6.1988	Divisione II	gg. 45
- Relazione sulla gestione del Fondo per la Ricerca Applicata (CIPI)	L. 652/74 art. 2	Divisione II	gg. 60
- Relazione sulla gestione del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (CIPI)	L. 46/82 artt. 14-19 e delibera CIPI 24.3.1988	Divisione II	gg. 60
- Relazioni concernenti le Società di Ricerca (CIPI)	L. 652/74 art. 2 e delibera CIPI 8.8.1984	Divisione II	gg. 30
- Relazione sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati del Consiglio Nazionale delle Ricerche	L. 542/88 art. 2	Divisione II	gg. 60
- Relazione sulle attività del Piano Spaziale Nazionale e della Agenzia Spaziale Europea	L. 186/88 art. 6	Divisione II	gg. 60
- Relazione dell'Ente Ferrovie sull'impiego dei contributi di cui all'art. 17, comma 4, lett. b e c, della L. 210/85 (CIPE)	L. 67/88 art. 13, comma 19	Divisione IV	gg. 30
- Relazione del Comitato consultivo per la cantieristica (CIPI)	L. 234/89 art. 23	Divisione IV	gg. 30

(1) Direzione Generale per l'Attuazione della Programmazione Economica
(2) Ufficio Mezzogiorno, Terremoto e Finanza Pubblica

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Con gli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241/1990 si prevede che, ove non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente il termine entro il quale lo stesso deve concludersi e l'unità amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale. Se ne trascrive il testo:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Note all'art. 5.

Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 241/1990:

«I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 7.

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni ed istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968, reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a personale ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeteminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

Note all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, della legge n. 241/1990: «3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

— Per l'art. 7 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 5.

94G0303

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Idea Marche S.r.l.», in Ascoli Piceno, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 27 agosto 1993 con il quale la «Libera federazione regionale artigiani C.L.A.A.I.» quale organizzazione territoriale aderente alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.», è stata autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza del 30 novembre 1993, presentata in data 19 gennaio 1994, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Idea Marche S.r.l.», legalmente rappresentato dal sig. Pietro Mancini, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese;

Vista l'istanza del 5 aprile 1994, integrativa della precedente, con la quale viene comunicato che a seguito di cessioni di quote — intervenute per scrittura privata con autentica di firme rispettivamente del 17, del 28 e del 29 marzo 1994 per notaio dott. Luciano Varriale di Fermo la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Idea Marche S.r.l.» risulta costituita dall'unico socio «Libera federazione regionale artigiani C.L.A.A.I.»,

Vista la delega dell'11 gennaio 1994, resa dal presidente sig. Giuseppe Faccini della «Confederazione delle libere associazioni artigiane - C.L.A.A.I.», con la quale viene autorizzata la «Libera federazione regionale artigiani C.L.A.A.I.» a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 27 febbraio 1993 a rogito notaio dott. Pietro Caserta (n. 85904 di repertorio e n. 7382 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 14881758 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 31 dicembre 1993-31 dicembre 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Emidio Tempera, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale Idea Marche S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992,

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento, emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Idea Marche S.r.l.», con sede in Ascoli Piceno, via Genova n. 9, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 28 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

94A2952

DECRETO 30 aprile 1994.

Autorizzazione alla società «CAAF - Comitato regionale lombardo della Lega nazionale cooperative e mutue S.r.l.» in sigla: «CAAF - Comitato lombardo L.N.C.M. S.r.l.», in Milano, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1993 con il quale il comitato regionale lombardo della Lega nazionale delle cooperative e mutue è stato autorizzato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza del 29 marzo 1994, presentata in data 7 aprile 1994, con la quale il «CAAF - Comitato regionale lombardo della Lega nazionale cooperative e mutue

S.r.l.» in sigla: «CAAF - Comitato lombardo L.N.C.M. S.r.l.», legalmente rappresentato dal presidente sig. Gianfranco Piseri, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, relativamente all'ambito territoriale della regione Lombardia;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 novembre 1993 a rogito notaio dott. Paolo Lovisetti (n. 208811 di repertorio e n. 16407 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 18447715 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 25 marzo 1994-31 dicembre 1995;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del rag. Valentino Mondellini, direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «CAAF - Comitato regionale lombardo della Lega nazionale cooperative e mutue S.r.l.» in sigla: «CAAF - Comitato lombardo L.N.C.M. S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno,

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «CAAF - Comitato regionale lombardo della Lega nazionale cooperative e mutue S.r.l.» in sigla: «CAAF - Comitato lombardo L.N.C.M. S.r.l.» con sede in Milano, via Palmanova n. 22, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, relativamente all'ambito territoriale della regione Lombardia.

La predetta società è iscritta al n. 29 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1994

Il Ministro GALLO

94A2953

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 aprile 1994.

Variazione al decreto ministeriale 18 maggio 1989 con cui è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativo all'esercizio finanziario 1988.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989, con cui è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativo all'esercizio finanziario 1988;

Considerato che su tale programma sussistono ad oggi disponibilità accertate pari a L. 450.000.000 a seguito di rinunce;

Ritenuto che, a valere su tali disponibilità, può essere autorizzata la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore di altri progetti, a suo tempo presentati ed ammissibili a finanziamento ai sensi della suddetta delibera C.I.P.E., secondo le richieste di variazione di programma pervenute da parte delle amministrazioni provinciali interessate;

Decreta:

È autorizzato il finanziamento, mediante la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore dell'amministrazione provinciale di Milano, del sottoindicato intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Milano.

s.p. Gaggiano-Binasco;
sistemazione dell'innesto a Rosate del tronco Noviglio-Rosate - 2° lotto: L. 450.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella delibera C.I.P.E. del 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988.

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2954

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 aprile 1994.

Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante «Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e archivi di Stato»;

Visto il regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171;

Visto l'art. 18, comma 1, del predetto regolamento che demanda ad un tariffario da adottarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con quello delle finanze la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali;

ADOTTA

il seguente tariffario:

TARIFFARIO

in applicazione della legge 14 gennaio 1993, n. 4 e del regolamento d'applicazione approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171

Condizioni generali

1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facoltà di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.

2. La riproduzione d'un bene culturale è soggetta al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio è soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico, nonché le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti.

3. All'atto della richiesta, rivolta al responsabile dell'istituto culturale o della soprintendenza, l'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare, il richiedente dovrà indicare mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato nonchè le forme di distribuzione. Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto.

La concessione è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non

esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Ove previsto, dovrà essere effettuato il deposito cauzionale nella misura indicata.

Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovrà essere consegnato alla Amministrazione per riceverne un nulla osta. Salvo accordi speciali, l'Amministrazione può richiedere tre copie di ogni opera prodotta.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

4. Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza, data) la sua ubicazione nonchè la tecnica ed il materiale usato per la riproduzione. Esso dovrà riportare la menzione "su concessione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei terzi, il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi e altro) relativo ai beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e idoneo a moltiplicazione non può essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti, senza preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e corrispettivi per la riproduzione quali fissati nel presente tariffario, o negli accordi particolari.

6. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilità dell'Amministrazione (stampe fotografiche, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, e altro) è indicato nel tariffario e non dà diritto nè include facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale così acquistato dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei

terzi. Per il materiale fotografico in possesso dell'Amministrazione e relativo a beni non appartenenti allo Stato si applicano le disposizioni del presente tariffario, previo accordo con il titolare del bene.

7. Per ottenere il noleggio di fotocolor (trasparenti a colori) nella disponibilità dell'Amministrazione, è necessario presentare una richiesta formulata nei termini di cui al punto 3. Il periodo di noleggio è di tre mesi al massimo a partire dalla consegna del materiale al richiedente. Ogni fotocolor dev'essere restituito nella sua confezione con il documento originale d'accompagnamento. Le condizioni economiche di noleggio sono fissate nel presente tariffario.

Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per una edizione a stampa in una lingua, o per un passaggio televisivo. Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonchè per ogni utilizzazione diversa dovrà essere presentata richiesta specifica e dovranno esser previamente corrisposti all'Amministrazione i diritti di riproduzione come fissati nel presente tariffario. L'utilizzazione dei fotocolor dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.

E' vietato copiare o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in noleggio. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

8. La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali in consegna all'Amministrazione, dovrà essere redatta e presentata nei termini di cui al punto 3. I canoni ed i corrispettivi dovuti all'Amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni e i corrispettivi per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive non includono le spese sostenute a tale scopo dall'Amministrazione e determinate caso per caso. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dall'Amministrazione in funzione degli spazi utilizzati. E' fatto salvo il diritto di cronaca.

9. Le richieste che si riferiscono ad ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario, così come quelle relative a forniture o lavori da eseguirsi

negli Istituti periferici del Ministero e non elencati nel presente tariffario, formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta. Compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di istituto, potranno essere forniti, a richiesta, preventivi i quali indicheranno il periodo di validità e le modalità di pagamento. Gli interessati saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla Amministrazione.

10. I canoni ed i corrispettivi previsti nel presente tariffario non includono l'IVA ove applicabile e non comprendono le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto che sono a carico degli interessati.

11. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attività (di riproduzione e di eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari.

Il Ministero per i Beni Culturali rimane altresì esente da responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le riprese fotografiche o cinetelevisive effettuate negli istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali.

12. Acquisito il positivo parere dell'Ufficio servizi aggiuntivi, l'Amministrazione potrà stipulare accordi specifici in relazione a iniziative o esigenze particolari.

13. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati :

a) sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (capo XXIX - Cap. 2583),

b) direttamente presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato.

I. RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE

1) Stampe in bianco e nero

formato	da negativo esistente	da nuovo negativo
9 x 12cm	7.000 lire	12.000 lire
13 x 18	8.000	16.000
18 x 24	12.000	20.000
24 x 30	20.000	30.000
30 x 40	22.000	34.000
40 x 50	24.000	38.000
50 x 60	35.000	42.000

2) Stampe a colori

formato	da fotocolor o negativo esistente	da nuovo fotocolor o nuovo negativo
13 x 18cm	15.000 lire	30.000 lire
18 x 24	25.000	50.000
24 x 30	30.000	60.000
30 x 40	55.000	110.000
40 x 50	60.000	120.000
50 x 60	70.000	140.000
60 x 60	80.000	160.000
50 x 100	100.000	200.000

Le tariffe non includono i diritti di riproduzione. Per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua è dovuto un corrispettivo supplementare pari a tre volte il prezzo d'acquisto della stampa.
Per le riproduzioni da negativi di rilevanza storica, valgono accordi e canoni da definire caso per caso.

3) Diapositive a colori

formato	da diapositiva esistente	da fotocolor esistente
24 x 36mm	5.000 lire	15.000 lire

Urgenza (in 48 ore): maggiorazione del 100%.
Le diapositive possono essere utilizzate solo per proiezioni a carattere non commerciale.Non possono essere stampate né duplicate. Per uso diverso è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione e il pagamento dei relativi canoni. Compensi e diritti degli autori o di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.

4) Microfilm di 35 o 16 mm (perforato o imperforato):

fotogramma positivo o negativo * da pellicola 35 mm	500 lire
fotogramma positivo o negativo * da pellicola 16 mm	350 lire

5) Ingrandimenti tratti da microfilm (35 o 16 mm) e eseguiti con lettore stampatore:

da microfilm esistente:	
formato inferiore a A3	250 lire
formato A3	**500 lire**
formato A2	1.000 lire
da nuovo microfilm:	
formato inferiore a A3	550 lire
formato A3	**950 lire**
formato A2	1.350 lire

6) Fotocopie

21 x 29,7	150 lire
29,7 x 42	300 lire
42 x 59,4	1.500 lire
59,4 x 84,1	9.000 lire
84,1 x 118,9	12.000 lire

* in caso di rilascio di microfilm positivo il negativo rimane agli atti dell'ufficio.

II. NOLEGGIO DI FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE

	esistenti	nuovi
Fotocolor (tutti i formati)	200.000	300.000
Diapositive	90.000	120.000

La tariffa di noleggio dà diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per un'edizione a stampa in una lingua. Per più edizioni in più lingue si veda la sezione VI.

Per ogni fotocolor non restituito entro il termine dei quattro mesi di noleggio, sarà dovuto un importo aggiuntivo di lire 40.000 mensili. Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sarà dovuta un'indennità di lire 1.000.000.

Nel caso in cui un elevato numero di fotocolor non sia stato utilizzato e venga restituito con tale dichiarazione entro un mese dalla consegna, si dovranno versare lire 5.000 per fotocolor.

Spese di ricerca per diapositive in base al tema: lire 50.000 l'ora. Sono esenti le ricerche per uso di studio previo accertamento del capo d'istituto.

III. RIPRESE FOTOGRAFICHE NON ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE

Per foto a colori :	lire 100.000
Per foto in bianco e nero:	lire 20.000

Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di dieci scatti. Per riprese in serie o esigenze speciali varranno accordi specifici presi di volta in volta con l'Amministrazione. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua. Per ulteriori edizioni si veda la sezione VI.

Chi effettua le riprese è tenuto a consegnare all'Amministrazione una stampa a contatto (provino) di tutti i fotogrammi realizzati per le foto in bianco e nero oltreché, su richiesta, una selezione dei negativi originali e dei positivi corrispondenti (formato 18x24). Per i fotocolor e le diapositive c'è obbligo di consegna d'un duplicato per ogni scatto.

Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese, che comunque comportino utilizzazioni commerciali, sarà necessario specifico e espresso accordo dell'Amministrazione.

Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12% sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso del materiale fotografato, filmato o video-registrato.

Riprese fotografiche speciali (macrofotografie, microfotografie, fotografie UV e fluorescenze degli UV, fotografie IR termico, IR bianco e nero, IR falsi colori, riflettografie IR, radiografie) potranno essere autorizzate dal capo d'istituto e le tariffe verranno stabilite su preventivo.

Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro, nonché per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione.

IV. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

Corrispettivo fisso: lire 4.000.000 al giorno
con obbligo di consegnare all'Amministrazione tre copie tratta dall'originale.

Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico, o in orario da definire con il capo d'istituto. Le spese sostenute a tale scopo dall'amministrazione verranno determinate caso per caso.

Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un'edizione in una lingua o per un passaggio in una sola rete televisiva. Per ulteriori passaggi vale quanto segue:

per due passaggi sulla stessa rete o testata: 25% in più
per più di due passaggi sulla stessa rete o testata: 75% in più

Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12% sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso del materiale fotografato, filmato o video-registrato.
Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese cinematografiche e televisive delle opere in corso di restauro nonché, per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione.

V. RIPRODUZIONI IN FACSIMILE , COPIE E PRODOTTI DERIVATI

Corrispettivo fisso: lire 500.000
Deposito cauzionale lire 2.500.000.

Il corrispettivo fisso comprende la riproducibilità per un solo paese e per una durata limitata, stabilita d'intesa con l'Amministrazione.
In aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicate, dovranno essere corrisposte "royalties" del 6% sull'introito lordo derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, qualsiasi fonte venga utilizzato per la riproduzione di beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali per esigenze particolari.

VI. EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI

Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e periodici di natura scientifica:	esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione
Ristampe presso lo stesso editore:	riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione
Diritti mondiali:	il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione

Riutilizzazione della matrice

a) da parte dello stesso editore per un'altra opera: 10% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.

b) da parte d'un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.

VII. CONCESSIONI PER L'USO OCCASIONALE DEGLI SPAZI

Tariffe giornaliere:

	Conferenze	Convegni proiezioni e concerti	Spettacoli e riprese telecinematografiche occasionali	Ricevimenti
Cortili e giardini	1.500.000	1.800.000	3.000.000	4.000.000
Interni con arredi storici e decorazioni	2.000.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
Interni non decorati	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000

L'importo del deposito cauzionale sarà stabilito su preventivo e in funzione della quantità prevedibile di artisti coinvolti e delle attrezzature utilizzate, e dovrà corrispondere almeno al triplo del canone d'accesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

Il Ministro delle finanze
GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Beni culturali foglio n. 93

94A2928

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Determinazione delle procedure per la trasmissione alla Commissione U.E. dei programmi obiettivi 2 e 5b.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplinante il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Viste le decisioni comunitarie del 24 e 26 gennaio u.s. con le quali sono state individuate le aree ammissibili agli obiettivi 2 e 5b;

Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento CE n. 2082/93 del 20 luglio 1993 il quale prevede che i programmi obiettivi 2 e 5b siano inoltrati alla Commissione entro il termine massimo di tre mesi dalla decisione comunitaria di individuazione delle aree rientranti negli obiettivi 2 e 5b;

Tenuto conto delle indicazioni fornite alle regioni e province autonome per la predisposizione dei piani obiettivi 2 e 5b;

Ravvisata l'esigenza di stabilire nel rispetto delle scadenze comunitarie l'iter procedurale per l'inoltro alla Commissione U.E. dei documenti unici di programmazione predisposti dalle amministrazioni regionali e provinciali;

Delibera:

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvederà all'inoltro, ai competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, dei programmi relativi agli obiettivi 2 e 5b di cui al regolamento CE n. 2081/93 previa verifica — con il Ministero del tesoro e le amministrazioni di settore interessate — della compatibilità finanziaria e della coerenza delle azioni in essi previste con la normativa e gli interventi di incentivazione nazionali e regionali anche in relazione ai limiti previsti dalla normativa comunitaria.

La quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale, per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali, è pari a circa il 70% per gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Feoga-orientamento e a circa l'80% per quelli del Fondo sociale europeo (FSE).

Per quanto concerne l'azione a sostegno delle piccole e medie imprese il CIPE con successiva deliberazione emanerà — su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica — le opportune direttive al fine di armonizzare le procedure nazionali alla durata e alle modalità di intervento previste nei documenti regionali relativi agli obiettivo 2 e 5b secondo i metodi del partenariato ed il principio della sussidiarietà.

Il Ministro del bilancio riunirà almeno una volta all'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza delle amministrazioni regionali e provinciali e i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato e della Commissione ai fini della verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi e per la determinazione delle risorse finanziarie relative all'attuazione.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A2958

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ampliamento e sistemazione di un manufatto rurale da parte dei signori Dei Cas Luigi e Cimetti Agnese. (Deliberazione n. V/49052).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dalla giunta regionale in data 17 maggio 1993, prot. n. 21261, dai signori Dei Cas Luigi e Cimetti Agnese per la realizzazione di ampliamento e sistemazione su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 95, e foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985 art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1 *ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'utilizzo dell'immobile da parte del proprietario per l'espletamento di attività di allevamento di bestiame, a sicura tutela del territorio, contro il degrado delle infrastrutture e del patrimonio agricolo, come risulta dalla deliberazione di giunta del comune di Valdisotto (Sondrio) in data 16 febbraio 1993, n. 87;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 95, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2931

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di linee elettriche a bassa tensione (15 KV) da parte dell'Azienda elettrica municipale di Tirano. (Deliberazione n. V/49053)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»,

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 7 luglio 1993, prot. n. 1497, dall'Azienda municipalizzata di Tirano per la realizzazione di linee elettriche a bassa tensione su aree ubicate nel comune di Tirano (Sondrio), mappali 322, 323, 420, 424, 213, 214, 458, 166, 165, 149, 114, 111, 112, 110, 113, 102, 103, 104, 96, 109, 108, 98, 426, 100, 88, 44, 70, 62, 58, 60, 56, 50, 59, 38, 37, 36, 47, 49, 48, 11, 12, 13, 14, 15, 17, foglio 3 - mappali 536, 548, 373, 374, 294, 311, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 293, 292, 296, 318, 317, 320, 319, 300, 301, 323, 304, 306, 305, 282, 283, 284, 303, 278, 299, 298, 297, 295, 290, 557, 268, 169, 170, 179, 180, 181, 573, 184, 574, 200, 209, 210, 208, 207, 206, 204, 203, 198, 196, 197, 218, 217, 226, 230, 233, 232, 234, 235, 238, 246, 244, 245, 243, 242, 91, 570, 248, 258, 101, 103, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 252, 253, 84, 85, 86, 241, 90, 93, 96, 98, 99, 251, 100, 104, 108, 109, 562, 569, 163, 164, 165, 162, 161, 281, 280, 279, 150, 148, 139, 138, 144, 541, 147, 540, foglio 53 - mappali 143, 142, 146, 147, 148, 149, 152, 543, 45, 48, 546, 50, 52, 53, 54, 39, 550, 551, 36, 35, 34, 38, 37, 539, 141, 140, 30, 132, 28, 27, 26, 17, 18, 19, 20, 21, 120, 119, 13, 14, 11, 12, foglio 53 - mappali 138, 137, 136, foglio 52 - mappali 610, 611, 612, 613, 615, 652, 655, 656, 657, 659, 643, 642, foglio 51 - mappali 185, 186, 187, 180, 181, 297, 176, 173, 172, 170, 169, 403, 168, 283, 272, 271, 374, 273, 274, 275, 270, 269, 251, 249, 157, 156, 155, 244, 240, 241, 154, 411, 152, 153, 150, 151, 154, 67, 382, 63, 64, 62, 61, 59, 60, 141, 145, 140, 139, 143, 226, 222, 220, 223, 224, 225, 230, 234, 407, 408, 236, 278, 279, 280, 282, 372, foglio 77 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto le nuove linee andranno a fornire il servizio elettrico a molti fabbricati;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappali 322, 323, 420, 424, 213, 214, 458, 166, 165, 149, 114, 111, 112, 110, 113, 102, 103, 104, 96, 109, 108, 98, 426, 100, 88, 44, 70, 62, 58, 60, 56, 50, 59, 38, 37, 36, 47, 49, 48, 11, 12, 13, 14, 15, 17, foglio 3 - mappali 536, 548, 373, 374, 294, 311, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 293, 292, 296, 318, 317, 320, 319, 300, 301, 323, 304, 306, 305, 282, 283, 284, 303, 278, 299, 298, 297, 295, 290, 557, 268, 169, 170, 179, 180, 181, 573, 184, 574, 200, 209, 210, 208, 207, 206, 204, 203, 198, 196, 197, 218, 217, 226, 230, 233, 232, 234, 235, 238, 246, 244, 245, 243, 242, 91, 570, 248, 258, 101, 103, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 252, 253, 84, 85, 86, 241, 90, 93, 96, 98, 99, 251, 100, 104, 108, 109, 562, 569, 163, 164, 165, 162, 161, 281, 280, 279, 150, 148, 139, 138, 144, 541, 147, 540, foglio 53 - mappali 143, 142, 146, 147, 148, 149, 152, 543, 45, 48, 546, 50, 52, 53, 54, 39, 550, 551, 36, 35, 34, 38, 37, 539, 141, 140, 30, 132, 28, 27, 26, 17, 18, 19, 20, 21, 120, 119, 13, 14, 11, 12, foglio n. 53 - mappali 138, 137, 136, foglio 52 - mappali 610, 611, 612, 613, 615, 652, 655, 656, 657, 659, 643, 642, foglio 51 - mappali 185, 186, 187,

180, 181, 297, 176, 173, 172, 170, 169, 403, 168, 283, 272, 271, 374, 273, 274, 275, 270, 269, 251, 249, 157, 156, 155, 244, 240, 241, 154, 411, 152, 153, 150, 151, 154, 67, 382, 63, 64, 62, 61, 59, 60, 141, 145, 140, 139, 143, 226, 222, 220, 223, 224, 225, 230, 234, 407, 408, 236, 278, 279, 280, 282, 372, foglio 77 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2932

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un tronco di strada da parte del sig. Armanasco Marco. (Deliberazione n. V/49054).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 31 maggio 1993, prot. n. 23965, dal sig. Armanasco Marco per la realizzazione di tronco di strada su area ubicata nel comune di Tovo S. Agata (Sondrio), mappali 330, 331, 636, 637, 441, 443, 446, 448, foglio 15 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Vista la delibera del consiglio comunale prot. n. 323 del 28 gennaio 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo S. Agata (Sondrio), mappali 330, 331, 636, 637, 441, 443, 446, 448, foglio 15 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2933

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore dall'ambito territoriale n. 01 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un fabbricato per alloggiamento di apparecchiature per il controllo statico delle dighe del lago Delio da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/49056).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 7 giugno 1993, prot. n. 25177 dell'ENEL per la realizzazione di fabbricato per alloggiamento di apparecchiature per il controllo statico delle dighe del lago Delio su area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mappale 4463 ex 3260B sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 01, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere nell'ambito vincolato viste le caratteristiche e i materiali utilizzati;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella realizzazione di opere atte a contenere apparecchiature per la messa in sicurezza statica delle dighe del lago Delio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 01, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), pappale 4463 ex 3260B dall'ambito territoriale n. 01, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 01, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2934

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore dall'ambito territoriale n. 01 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione della strada comunale in località Monti di Bassano da parte dell'amministrazione comunale di Tronzano Lago Maggiore. (Deliberazione n. V/49055).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431; con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 luglio 1993, prot. n. 30586, dall'amministrazione comunale di Tronzano Lago Maggiore per la sistemazione strada comunale in località Monti di Bassano su area ubicata nel comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mappali 2544, 2545, 3870, 2556, 2527, 2558, 3936, 3663, 2559, 3971, 2541, 2542, 2547, 2550, 3650, 3655, 2563, 2562, 2561, 2570, 2579, 2580, 3665, 2581, 2582, 3973, 2590, 2591, 2592, 2593, 3447, 3660, 3649, 2594, 2597, 1854, 1956, 1858, 1857, 3531, 1863, 3828, 1874, 1875, 1880, 1881, 1882, 1888, 2521, 2587, 3967, 2528 (si precisa che tali mappali sono interessati solo in modo marginale dalla sistemazione della strada) sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 01, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere nell'ambito vincolato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella migliore agibilità della strada al fine di garantire un pronto intervento presso i bacini dell'acquedotto comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 01, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mappali 2544, 2545, 3870, 2556, 2527, 2558, 3936, 3663, 2559, 3971, 2541, 2542, 2547, 2550, 3650, 3655, 2563, 2562, 2561, 2570, 2579, 2580, 3665, 2581, 2582, 3973, 2590, 2591, 2592, 2593, 3447, 3660, 3649, 2594, 2597, 1854, 1956, 1858, 1857, 3531, 1863, 3828, 1874, 1875, 1880, 1881, 1882, 1888, 2521, 2587, 3967, 2528 (si precisa che tali mappali sono interessati solo in modo marginale dalla sistemazione della strada) dall'ambito territoriale n. 01 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale 01, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A2935

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione della malga comunale «Barbione-Sonno» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/49051)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 giugno 1993, prot. n. 28464, e 30 giugno 1993 prot. n. 29469, dal comune di Corteno Golgi per la realizzazione di Malga Barbione-Sonno su area ubicata nel comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 21, foglio 93, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431 art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dal fatto che l'intervento necessita per accudire il bestiame di proprietà dei cittadini;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel poter accudire il bestiame di proprietà dei cittadini;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 21, foglio 93, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2936

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1994.

Rettifica alla deliberazione n. V/32882 del 19 febbraio 1993 concernente stralcio di un'area ubicata nei comuni di Albavilla-Erba-Faggeto Lario dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della metanizzazione dei comuni rivieraschi del Triangolo lariano da parte della comunità montana del Triangolo lariano. (Deliberazione n. V/49057).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione di giunta regionale in data 19 febbraio 1993, n. V/32882, con la quale si approvava lo stralcio delle aree ubicate nei comuni di Albavilla sezione censuaria Vill'Albese mappali 228, 276, 277, 227, 226, 225, 209; Erba sezione censuaria Erba mapp. 626, sezione censuaria Crevenna mappale 13; Faggeto Lario sezione censuaria Lemna mapp. 1179, 1178, 1177, 1175, 1143, 1142, 1141, 1134, 1135, 741, 1138, 1137, 1129, 1130, 1120, 1119, 1118, 1117, 1211, 1223, 1224, 1226, 1009, 1012, 1014, 1015, 1016, 1027, 1052, 1053, 1054;

Visto l'esposto pervenuto con nota n. 4679 dell'8 febbraio 1993 da parte della lega ambiente;

Considerate le problematiche emerse in sede di sopralluogo effettuato in data 4 marzo 1993;

Rilevato che in sede del sopraddetto sopralluogo, al fine di un migliore inserimento ambientale dell'opera ai sensi della legge 1497/1939 del decreto ministeriale 29 aprile 1971, si è resa necessaria una traslazione plano-altimetrica dell'intervento proposto;

Considerato che i mappali interessati la nuova collocazione dell'intervento saranno parzialmente diversi da quelli deliberati precedentemente;

Ritenuta la necessità di rettifica e modifica della D.G.R.L. n. IV/32882 del 18 febbraio 1993;

Visto che i mappali interessanti la nuova collocazione dell'intervento proposto sono:

Comune di Albavilla, sezione censuaria Vill'Albese, mappali 276, 277, 227, 226, 225, 209; comune di Erba, sezione censuaria Erba, mappale 626, sezione censuaria Crevenna, mappale 13; comune di Faggeto Lario sezione censuaria Lemna, mappali 1211, 1009, 1012, 1014, 1015, 1016, 1013, 1201, 1200, 1198, 1263;

Ritenuto che i mappali 228, 1179, 1178, 1177, 1175, 1143, 1142, 1141, 1134, 1135, 741, 1138, 1137, 1129, 1130, 1120, 1119, 1118, 1117, 1223, 1224, 1226, 1027, 1052, 1053, 1054 non sono più necessari da stralciare ad unanimità di voti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Delibera:

1) di rettificare e modificare come di seguito specificato la precedente deliberazione di giunta regionale n. 32882 del 29 febbraio 1993;

2) di stralciare per le modificazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Albavilla sezione censuaria Vill'Albese mappali 276, 277, 227, 266, 225, 209; comune di Erba sezione censuaria Erba mappale 626, sezione censuaria Crevenna mappale 13, comune di Faggeto Lario sezione censuaria Lemna mappali 1211, 1009, 1012, 1014, 1015, 1016, 1013, 1201, 1200, 1198, 1263 nell'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

5) di inviare al sindaco dei comuni di Albavilla-Erba-Faggeto Lario (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; i comuni stessi dovranno tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 7 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2937

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 2 marzo 1994 n. **1/E.**

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 - Art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 - Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 - Disciplina dell'edilizia ai fini delle imposte indirette e dell'INVIM.

Al Dipartimento del territorio

A tutte le direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

A tutte le direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

All'ispettorato compartimentale tasse e imposte indirette sugli affari di L'Aquila

Agli uffici del registro

Agli uffici I.V.A.

e, per conoscenza:

All'ufficio del segretario generale

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Ministero di grazia e giustizia

Al Ministero dei lavori pubblici

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Avvocatura generale dello Stato

All'Associazione nazionale comuni d'Italia

Al Consiglio nazionale del notariato

Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti

Al Consiglio nazionale del collegio dei ragionieri

Al Consiglio nazionale dell'Ordine degli avvocati e procuratori

All'Associazione nazionale costruttori edili

All'Associazione fra le società italiane per azioni - ASSONIME

All'Associazione bancaria italiana

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato

Alla Confederazione nazionale italiana dell'artigianato - CNA

Alla Confederazione italiana del commercio

PREMESSA

Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca agevolazioni tributarie ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nonché delle imposte ipotecaria e catastale concernenti gli acquisti delle unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione dell'acquirente.

Il successivo decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, contiene, all'art. 16, disposizioni in materia di edilizia abitativa, relativamente alle suindicate imposte.

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha fatto

salvi gli effetti, ai fini dei predetti tributi, dei trasferimenti di unità immobiliari non di lusso effettuati nell'arco temporale dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993 ed, inoltre, ha apportato modifiche alla tabella delle aliquote IVA, relativamente al settore dell'edilizia.

Alcune di dette aliquote, in particolare quelle applicabili alla realizzazione degli interventi di recupero, alle cessioni di immobili recuperati ed alla costruzione di edifici di tipo economico sono state ulteriormente modificate dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Va, innanzitutto, segnalato che l'obiettivo che si è inteso perseguire con le sopramenzionate disposizioni normative è stato quello di allineare, sia ai fini dell'IVA che dell'INVIM, sia ai fini degli altri tributi indiretti, il trattamento tributario degli atti di trasferimento delle unità immobiliari idonee ad abitazione, non aventi le caratteristiche di lusso, e, nel contempo, di individuare requisiti comuni in presenza dei quali è possibile usufruire del trattamento agevolativo.

A decorrere dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, i requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni tributarie di cui trattasi sono i seguenti:

a) il trasferimento deve avere ad oggetto una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso;

b) l'immobile deve risultare ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano;

c) l'atto di trasferimento deve contenere la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Detta dichiarazione è richiesta a pena di decadenza dai benefici in esame.

I requisiti sopra indicati vengono analiticamente esaminati nel capitolo I della presente circolare, ed i chiarimenti ad essi relativi devono intendersi riferiti anche alle operazioni che fruiscono del trattamento agevolativo previsto per la prima casa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto esaminate nel cap. II della presente circolare.

CAPITOLO I

DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE ED INVIM

1. *Generalità*

La disciplina agevolativa, in presenza dei requisiti richiesti, si rende applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà, traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento di case di abitazione non di lusso, previsti dall'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Dal dettato normativo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 dello stesso anno, emerge che agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal 24 gennaio 1993, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla predetta data, si applica il trattamento agevolato, ai fini dell'imposta di registro, dell'IVA e dell'INVIM e delle imposte ipotecaria e catastale, anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 e dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

2. *Requisiti richiesti.*

In riferimento ai requisiti indicati in premessa si precisa quanto segue:

a) OGGETTO DEL TRASFERIMENTO: il trasferimento deve avere ad oggetto una casa di abitazione non avente le caratteristiche di lusso. I criteri per stabilire se un'abitazione possa essere classificata di lusso vanno individuati, per espressa previsione normativa, nelle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente circolare (allegato 1); in riferimento al requisito in esame nulla risulta, pertanto, variato nell'evoluzione normativa che si è succeduta nel tempo fin dall'entrata in vigore della legge 22 aprile 1982, n. 168.

b) UBICAZIONE DELL'IMMOBILE: l'immobile deve risultare ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve essere acquistato come prima casa sul territorio italiano.

In riferimento alla ubicazione dell'immobile acquistato nel comune di residenza dell'acquirente e, in particolare, per quanto concerne la residenza, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al comune ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

Per quanto attiene all'acquisto effettuato nel comune ove l'acquirente svolge la propria attività, si precisa che il legislatore, con detto termine, ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva.

Gli acquisti effettuati da soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro e dal cittadino italiano emigrato all'estero hanno una diversa regolamentazione, in considerazione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione.

Nei due casi da ultimo richiamati, risulta diversamente individuato il requisito relativo all'ubicazione dell'immobile acquistato. Il soggetto trasferito all'estero per motivi di lavoro può, infatti, usufruire delle agevolazioni purché acquisti l'immobile nel comune in cui si trova la sede dell'impresa dalla quale dipende.

L'utilizzazione del termine «impresa», seguendo una interpretazione logico-sistematica della norma, comporta la estensione della agevolazione anche all'acquisto effettuato da soggetti dipendenti da datori di lavoro non aventi la qualifica di imprenditore.

Il cittadino italiano emigrato all'estero può usufruire del regime agevolato purché l'immobile sia acquistato, come prima casa, nel territorio nazionale.

In questo caso, trattandosi di cittadino emigrato all'estero, non è richiesto dalla norma che l'immobile sia ubicato in un determinato comune.

c) DICHIARAZIONE DI NON POSSIDENZA DI IMMOBILE IDONEO AD ABITAZIONE. l'atto di acquisto deve contenere, a pena di decadenza dai benefici, la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

L'espressione usata dalla norma di «non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato» è da intendersi nel senso di ricomprendervi, sia il possesso derivante da diritto di proprietà su immobili idonei ad abitazione, sia quello che trova titolo in diritti reali di godimento sugli stessi immobili.

Il requisito della non possidenza ha subito continue variazioni nell'evoluzione normativa già richiamata. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, nell'art. 1, comma 2, prevedeva, per espresso rinvio alla pregressa disciplina, ed in particolare all'art. 2, commi da 1 a 5 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come condizioni per usufruire delle agevolazioni, che l'acquirente non fosse in possesso di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove era situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni.

La legge n. 75 del 24 marzo 1993, nel convertire il decreto-legge n. 16 del 1993, ha modificato il requisito della non possidenza, facendo venire meno il riferimento al comune ove era situato l'immobile acquistato ed ha introdotto, altresì, la locuzione di «idoneo ad abitazione».

Conseguentemente, a decorrere dal 25 marzo 1993, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 75 del 1993, per poter usufruire della agevolazione di cui trattasi, l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

La locuzione «idoneo ad abitazione», usata per la prima volta nella citata legge n. 75 del 1993 e, successivamente, nel decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, con riferimento al fabbricato o alla porzione di fabbricato già posseduto, è da intendersi oggettivamente, nel senso che l'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata o classificabile nelle categorie *A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11*, occorre, cioè, che risponda ai requisiti tecnici e di autonomia funzionale che qualificano la stessa come atta all'uso abitativo. A tale proposito si precisa che non assume rilievo l'utilizzazione di fatto diversa dalla classificazione catastale, come ad esempio l'uso ad ufficio di una unità immobiliare classificata nella categoria *A2*.

Per la determinazione del concetto di idoneità del fabbricato o porzione di fabbricato, non sono, quindi, utilizzabili parametri di ordine soggettivo, riferiti cioè a valutazioni connesse con la composizione del nucleo familiare e con qualsiasi tipo di esigenza dell'acquirente.

Milita, infatti, avverso l'interpretazione che vorrebbe tener conto anche dell'aspetto soggettivo, la evidente carenza di una specifica disposizione normativa, in effetti la legge non reca alcun parametro che possa indurre a collegare la idoneità dell'abitazione ai bisogni della famiglia.

3. *Dichiarazione di voler adibire l'immobile a propria abitazione. Evoluzione normativa.*

Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, ha modificato la previsione normativa relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» e l'ha trasferita nei provvedimenti legislativi disciplinanti i singoli tributi; in particolare, per quanto attiene all'imposta di registro, detto provvedimento ha modificato l'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ed ha inserito la previsione dell'aliquota del 4% per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso regolando, nella nota II-*bis* allo stesso articolo, le altre condizioni necessarie per l'applicazione di detta aliquota. Tra queste viene richiesta la dichiarazione da parte dell'acquirente di non possedere altra unità immobiliare abitativa *nel comune ove è situato l'immobile acquistato*.

La legge di conversione del 19 luglio 1993, n. 243, ha modificato, nuovamente, detto requisito e, come già avvenuto in precedenza, ha fatto venir meno ogni riferimento al territorio comunale.

La dichiarazione di voler destinare l'immobile a propria abitazione principale, già prevista nel citato decreto-legge n. 16 del 1993, così come convertito dalla

legge n. 75 dello stesso anno, viene ancora richiesta dall'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, ma non dalla legge di conversione del 19 luglio 1993, n. 243. Quest'ultima ha soppresso nel citato art. 16, comma 1, lettera *b)* alcune parole, facendo venir meno l'obbligo di rendere nell'atto di acquisto la predetta dichiarazione di voler destinare l'immobile a propria abitazione principale.

Con l'art. 1, comma 3, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, il legislatore ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993 che hanno beneficiato delle agevolazioni, come disciplinate dall'art. 16 del citato decreto n. 155 del 1993.

Viene, infatti, espressamente previsto che l'aliquota ridotta del 4% si rende applicabile agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio 1993 al 21 luglio 1993, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

4. *Casi particolari.*

Corre l'obbligo di precisare quale sia il trattamento tributario per fattispecie ricorrenti per le quali alcune perplessità potrebbero sorgere nella applicazione della norma agevolativa.

1) Qualora l'acquirente possieda un immobile idoneo ad abitazione dato in locazione, non potrà fruire delle agevolazioni. Il contratto di locazione, infatti, non comporta la perdita del possesso dell'unità immobiliare, in quanto il locatario ha la mera detenzione dell'unità medesima.

La diversità di orientamento che si assume in proposito, rispetto alle pregresse direttive emanate con la circolare 2 giugno 1982, n. 29, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9/62 del 15 giugno 1982, è dettata dalla considerazione che l'attuale normativa non richiede più la dichiarazione d'intento di adibire l'immobile a propria abitazione, ma prevede, come requisito soggettivo, la non possidenza di altra unità immobiliare idonea ad abitazione.

2) Qualora l'acquirente risulti già proprietario di un immobile non idoneo ad abitazione, ad esempio un fabbricato classificato in categoria *A10* destinato ad ufficio, l'agevolazione può essere concessa.

Quanto precede deriva dal tenore letterale del punto *b)* della nota 2-*bis*, all'art. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e da quanto in precedenza chiarito in ordine al significato da attribuire al termine «idoneo» riferito al fabbricato già posseduto.

3) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un box, purché costituisca pertinenza della abitazione, il trasferimento può ritenersi compreso nella norma agevolativa, sia che abbia luogo con lo stesso atto di acquisto della abitazione, sia che avvenga mediante successivo atto separato.

Le stesse considerazioni sopra esposte valgono anche, ad esempio, per le cantine, le soffitte, i posti auto in quanto pertinenze dell'immobile principale.

Detto trattamento tributario si fonda sul medesimo principio già consolidato in materia di agevolazioni per l'acquisto di abitazioni non di lusso, nel senso di ammettere al trattamento fiscale di favore non solo l'oggetto principale dell'atto (abitazione), ma anche quello accessorio, connesso al primo da un vincolo pertinenziale.

4) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un immobile locato, lo stesso rientra — come già precisato in precedenza con la circolare n. 29 del 1982 — nella norma di favore purché ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Sul particolare punto la norma in esame è da considerarsi meno restrittiva della precedente. Non è previsto, infatti, che venga resa in atto, a pena di decadenza, la dichiarazione di voler adibire l'immobile acquistato, usufruendo dei benefici fiscali, a propria abitazione; ciò giustifica l'ammissione al beneficio anche della fattispecie di cui al successivo punto 5).

5) Qualora l'acquisto sia effettuato da minori lo stesso rientra nella norma agevolativa.

6) Qualora oggetto del contratto sia l'acquisto di un fabbricato o porzione di fabbricato da parte del titolare del diritto di nuda proprietà su altro immobile, lo stesso contratto rientra nel regime di favore nel caso in cui ricorrano le restanti condizioni previste dalla legge. Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell'immobile che fa capo all'usufruttuario.

Al contrario, l'acquisto di un fabbricato o porzione di fabbricato da parte dell'usufruttuario di altro bene immobile idoneo ad abitazione è escluso dalle agevolazioni tributarie, avendo l'usufruttuario il possesso dell'immobile.

L'acquisto della nuda proprietà o dell'usufrutto, da parte del soggetto già titolare, rispettivamente, del diritto di usufrutto o di quello di nuda proprietà sul bene medesimo, rientra nelle disposizioni agevolative in quanto il suddetto contratto consente l'acquisizione della piena proprietà.

È appena il caso di ricordare che le direttive a suo tempo diramate da questo Ministero, con telegramma n. 10798 del 25 agosto 1982, in merito alla data di costituzione del diritto di usufrutto ancorata all'entrata in vigore della citata legge n. 168 del 1982, hanno perso la loro validità in considerazione della diversa disciplina recata dai provvedimenti in esame.

5. Disciplina agevolata delle imposte ipotecaria, catastale e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Per quanto riguarda l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, *nel caso in cui ricorrano i* presupposti per la concessione delle agevolazioni, giova ricordare che l'ammontare del tributo resta determinato nella misura fissa di lire centocinquantamila, per quanto attiene l'imposta catastale [art. 16, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243], e nella misura fissa di lire centocinquantamila, per quanto attiene l'imposta ipotecaria [art. 16, comma 2, lettera *b*), della legge citata].

Nell'ottica di un assestamento definitivo della materia, il legislatore ha ritenuto, infatti, di dover inserire nelle singole leggi di imposta le cennate agevolazioni, introducendo le nuove disposizioni relative all'imposta catastale, nell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e quelle relative all'imposta ipotecaria, nella nota all'art. 1 della tariffa dello stesso decreto.

Le citate norme risultano coordinate ed interdipendenti, di guisa che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della imposta di registro nella misura ridotta prevista dall'art. 1, comma 1, quarto periodo della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico n. 131 del 1986, riverbera i suoi effetti anche sulla applicabilità degli altri due tributi in forma agevolata.

Per quanto attiene l'INVIM si precisa che la riduzione al 50% dell'imposta spetta al venditore, sempreché si verifichino le condizioni prescritte ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni per l'imposta di registro o per l'imposta sul valore aggiunto.

Il citato decreto-legge n. 155, convertito dalla legge n. 243 del 1993, nell'art. 16, comma 3, disciplina definitivamente l'agevolazione relativa ai trasferimenti immobiliari inserendo nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, all'art. 25, le relative disposizioni.

6. Decadenza dai benefici tributari.

Gli uffici del registro provvederanno al recupero delle minori imposte versate, all'irrogazione della soprattassa del 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ed all'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 55, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nel caso in cui, per gli immobili acquistati con i predetti benefici, venga constatato il venire meno o la inesistenza dei presupposti che legittimano la concessione della agevolazione.

La legge prevede, infatti, la decadenza dai benefici, sia nel caso di constatato mendacio nella dichiarazione di parte relativa alla sussistenza dei requisiti per ottenere il trattamento di favore, sia nel caso in cui il beneficiario della agevolazione trasferisca, a qualsiasi titolo, per atto *inter vivos*, il bene acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di acquisto.

Giova, in ultimo, evidenziare che l'irrogazione delle sanzioni ed il recupero delle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale nonché degli interessi, vengono espressamente esclusi dal legislatore nel caso in cui, entro un anno dalla data di alienazione, effettuata nel quinquennio, il contribuente, che ha usufruito delle agevolazioni, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Solo per quest'ultima particolare fattispecie viene, infatti, espressamente prevista, sia dall'attuale normativa (art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993), sia dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile acquistato.

Gli uffici dipendenti sono invitati a verificare la conformità della tassazione degli atti, a tutt'oggi registrati, alle direttive impartite con la presente circolare ed a provvedere, nel rispetto dei termini di legge, al recupero delle somme eventualmente dovute.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DELL'EDILIZIA AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1. Cessioni di case di abitazione e di immobili ad uso prevalentemente abitativo.

Per quanto concerne l'IVA, l'agevolazione relativa all'acquisto della cosiddetta «prima casa» è prevista al comma 4 dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 155 del 1993 che ha riformulato il punto n. 21) della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La nuova formulazione del predetto n. 21) comporta l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% alle cessioni di case di abitazione qualificate non di lusso secondo i criteri di cui al già citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, ove ricorrano le ricordate condizioni soggettive richieste dalla normativa in tema di imposta di registro per l'applicazione dei benefici relativi alla prima casa.

Anche ai fini dell'IVA è previsto, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera *b*), che l'acquirente per fruire dell'agevolazione debba dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di acquisto dell'immobile.

Tuttavia, in considerazione dell'eventualità, frequente nella pratica, che, anteriormente alla stipula dell'atto di acquisto, vengano versati acconti del prezzo pattuito, il legislatore ha previsto che la dichiarazione da parte dell'acquirente di non essere in possesso, al momento della stipula dell'atto definitivo di acquisto, di altro

fabbricato, o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione, possa essere resa, oltre che nello stesso atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare concluso ai sensi dell'art. 1351 del codice civile. Ciò al fine di poter fruire dell'aliquota agevolata in relazione agli acconti corrisposti anteriormente alla stipulazione dell'atto di acquisto. Resta inteso che la dichiarazione eventualmente resa nell'atto preliminare deve essere comunque ripetuta nell'atto definitivo.

Qualora la dichiarazione in discorso non venga resa nel contratto preliminare, ma esclusivamente nell'atto di acquisto, le fatture relative agli acconti, già emesse con aliquota del 9% — applicabile, come verrà successivamente chiarito, alle cessioni di case di abitazioni non di lusso diverse dalla prima casa — potranno essere rettificate, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, onde consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% sull'intero corrispettivo della cessione.

Analogamente a quanto previsto in relazione ai benefici relativi all'imposta di registro, lo stesso art. 16, comma 1, lettera *b)*, prevede, per i casi in cui la dichiarazione dell'acquirente risulti mendace ovvero in cui l'immobile acquistato con le agevolazioni in rassegna venga ceduto prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di acquisto, senza che si proceda, entro l'anno successivo, all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, che l'ufficio del registro competente provveda al recupero, nei confronti dell'acquirente di una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazione e quella risultante dall'applicazionedell'aliquota agevolata, aumentata del 30%. Sono dovuti, inoltre, gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. È di chiara evidenza che nella nozione di penalità è da ricomprendere sia la differenza di imposta come sopra calcolata sia la maggiorazione del 30% applicata sulla differenza medesima.

Pertanto, l'ufficio IVA competente non potrà procedere mediante rettifica al recupero di imposta nei confronti del cedente. Dovrà, invece, procedere, su segnalazione del competente ufficio del registro, alle necessarie rettifiche nei confronti del cedente nella ipotesi in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti applicata con l'aliquota del 4 per cento pur nell'assenza, rilevabile dall'atto di acquisto, di taluna delle condizioni richieste per fruire dell'agevolazione.

La medesima procedura sanzionatoria si rende altresì applicabile nell'ipotesi in cui la dichiarazione resa in sede di stipula del contratto preliminare risulti mendace in quanto l'acquirente, essendo in possesso di altro fabbricato idoneo ad abitazione, non si è posto nella condizione di poter confermare al momento della stipula dell'atto definitivo, la dichiarazione richiesta per fruire del beneficio fiscale.

Tuttavia la sanzione non si rende applicabile qualora la mendacità della dichiarazione resa in sede preliminare sia determinata da eventi successivi non dipendenti dalla volontà dell'acquirente (esempio: acquisizione di immobile idoneo ad abitazione per successione *mortis causa*). In tal caso, al momento della stipula dell'atto definitivo, la differenza di imposta dovuta verrà addebitata dal cedente, tenuto ad eseguire la relativa variazione prevista dall'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'applicazione dell'aliquota IVA del 4% prescinde dalle caratteristiche soggettive del cedente, rendendosi applicabile alle cessioni di immobili non di lusso poste in essere da qualsiasi soggetto di imposta che agisca, in tale veste, nei confronti di acquirenti per i quali ricorrono le condizioni già descritte.

Sotto il profilo oggettivo la norma limita il proprio ambito applicativo agli immobili non di lusso individuati in base alle specifiche disposizioni recate dal già citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Non occorre pertanto che ricorra la condizione prevista dall'art. 13 della legge n. 408 del 2 luglio 1949 («legge Tupini») e successive modificazioni, che dispone, per l'edificio nel quale è situata l'unità abitativa, il rispetto del rapporto tra superficie destinata ad abitazione (più del 50% della superficie dei piani sopra terra) e superficie destinata a negozi (non più del 25% della superficie dei piani sopra terra).

Sono invece soggette all'aliquota IVA del 9%, ai sensi del numero 127-*undecies*) della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal ripetuto art. 16 del decreto-legge n. 155 del 1993 le cessioni di case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, effettuate da qualsiasi soggetto d'imposta, qualora l'acquirente non sia in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa. Resta inteso che, qualora l'immobile abbia le caratteristiche di lusso, alle relative cessioni l'IVA si rende applicabile con l'aliquota ordinaria del 19 per cento.

In buona sostanza, per quanto concerne le cessioni di case di abitazione non di lusso l'aliquota IVA applicabile è determinata esclusivamente in base alla ricorrenza o meno — in capo al cessionario — della condizione di acquirente di prima casa secondo le precisazioni fornite nel capitolo precedente; ove tale condizione sussista, si rende applicabile l'aliquota del 4%; diversamente, quale che sia la natura del soggetto acquirente, quella del 9%.

Per quanto concerne, invece, l'edilizia non esclusivamente abitativa, il secondo periodo contenuto nel richiamato n. 127-*undecies)* del provvedimento in rassegna stabilisce l'applicabilità dell'aliquota del 9% alle cessioni, da parte di imprese costruttrici, di interi fabbricati o porzioni di fabbricati diversi dalle case di abitazione non di lusso, rientranti nella tipologia delineata dall'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni, ancorché non ultimati ed a condizione che ne permanga la destinazione originaria.

Ne deriva che la detta aliquota del 9 per cento è applicabile, in sostanza, alle cessioni, poste in essere dall'impresa costruttrice, di:

interi edifici per i quali ricorrano le precisate proporzioni richieste dalla legge n. 408 del 1949 tra le parti a destinazione abitativa e le parti aventi diversa destinazione, ancorché contenenti un unità abitativa costituente «prima casa» per l'acquirente;

porzioni di fabbricato destinate ad usi diversi da quello abitativo, site in un edificio avente le ripetute caratteristiche previste dalla «legge Tupini».

L'aliquota ordinaria del 19% si rende, invece, applicabile:

alle cessioni di interi fabbricati non ascrivibili alla tipologia delineata dalla «legge Tupini», anche se contenenti un'unità immobiliare non di lusso destinata a costituire «prima casa» per l'acquirente;

alle cessioni di porzioni di fabbricato, non destinate ad uso abitativo, site in un edificio privo delle caratteristiche di cui alla legge n. 408, e successive modificazioni;

alle cessioni di interi fabbricati aventi le caratteristiche di cui alla ripetuta legge n. 408 e successive modificazioni, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici;

alle cessioni di porzioni di fabbricato non destinate ad uso abitativo site in un edificio avente le richiamate caratteristiche della «legge Tupini», effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici.

Il decreto-legge n. 155 del 1993 ed i provvedimenti successivi non hanno apportato modifiche alla disciplina applicabile, ai fini dell'IVA, alle cessioni di costruzioni rurali, ancorché non ultimate, ma a condizione che ne permanga l'originaria destinazione, di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui cessioni restano soggette all'aliquota del 4% qualora siano effettuate da imprese costruttrici.

Va sottolineato, invece, che il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133 del 1994 ha uniformato la disciplina delle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, effettuate nei confronti di soci da parte di cooperative edilizie, a quella, sopradelineata, relativa alle cessioni di case d'abitazione non di lusso.

In particolare è stato riformulato il n. 26) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con il risultato di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% alle sole assegnazioni anche in godimento aventi ad oggetto case d'abitazione costituenti per l'assegnatario la «prima casa». Contestualmente, è stato modificato il n. 127-*undecies*) della tabella *A*, parte terza, nel senso di rendere applicabile l'aliquota del 9% alle assegnazioni di case di abitazione non di lusso effettuate nei confronti di soci per i quali non ricorrano le condizioni per fruire dei benefici relativi alla «prima casa».

Si fa presente che i requisiti richiesti per l'applicazione dell'aliquota del 4% devono sussistere, per quanto concerne le assegnazioni in proprietà, al momento della stipula dell'atto notarile di assegnazione, nel quale deve, ovviamente, essere resa la dichiarazione di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione.

Si rammenta in proposito che eventuali acconti corrisposti prima dell'atto di assegnazione in proprietà di case di abitazione ai soci da parte di cooperative a proprietà divisa, non assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quanto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per tali operazioni, il momento di effettuazione si realizza solo alla data del rogito notarile, ed è espressamente esclusa la considerazione di pagamenti precedenti.

Per le assegnazioni in godimento di alloggi non di lusso, effettuate da cooperative a proprietà indivisa, invece, il momento di effettuazione dell'operazione si realizza all'atto del pagamento dei corrispettivi periodici di godimento.

In relazione a tali atti pertanto devono sussistere i requisiti richiesti per l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%.

Si fa presente che l'imposta relativa alle assegnazioni di case di abitazione ai soci da parte di cooperative continua ad applicarsi su una base imponibile determinata applicando le percentuali di riduzione previste dall'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66.

2. *Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di immobili ad uso abitativo.*

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati ad uso abitativo di tipo economico fino al 31 dicembre 1993, erano disciplinate, ai fini dell'aliquota IVA applicabile, dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 155 del 1993, il quale aveva riformulato il n. 39) della tabella *A*, parte seconda. La disposizione introdotta dal predetto art. 16 stabiliva l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% alle sole prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949, ed alla costruzione di edifici rurali, nonché alla realizzazione di alcuni interventi di recupero, dei quali si dirà in seguito.

Il comma 5 del medesimo art. 16 aggiungeva alla parte terza della tabella *A* il n. 127-*quaterdecies*), al fine di rendere soggette alla maggiore aliquota del 9% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-*undecies*), ovverosia di abitazioni diverse dalla prima casa.

Tra le norme contenute nei numeri 39) della parte seconda e 127-*quaterdecies*) della parte terza della tabella *A* sussisteva, ad avviso della scrivente un rapporto di specialità, nel senso che la disposizione recata dal n. 39) si rendeva applicabile tutte le volte che non ricorressero le fattispecie disciplinate dalla norma contenuta nel numero 127-*quaterdecies*). Invero, quest'ultima disposizione, atteso l'espresso richiamo al precedente n. 127-*undecies*), non poteva che riferirsi a fattispecie applicabili a committenti persone fisiche. Solo vertendosi in questa ipotesi si giustificava il riferimento alle condizioni di natura soggettiva contenute nelle lettere *a)* e *b)* della nota II-*bis* dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico concernente l'imposta di registro (riferimento al comune di residenza, o, se diverso a quello in cui viene svolta l'attività, alla sede dell'impresa per i soggetti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro, allo *status* di cittadino italiano se emigrato all'estero, al non possesso di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione sul territorio italiano per il cittadino emigrato all'estero, dichiarazione nell'atto di acquisto di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione). Da ciò consegue che l'aliquota del 9 per cento prevista dalla norma contenuta nel n. 127-*quaterdecies*) si rendeva applicabile tutte le volte che persone fisiche commettessero in appalto la costruzione di una casa di abitazione non di lusso senza che ricorressero, nei loro confronti, le suddette condizioni soggettive. La medesima aliquota si rendeva, altresì, applicabile nei casi in cui una persona fisica, anche se nei suoi confronti ricorressero le suddette condizioni soggettive, commetteva in appalto la costruzione di un edificio di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949 comprendente più unità abitative. Questa fattispecie, infatti, non concretizza in realtà l'ipotesi della costruzione della prima casa, attesa la inscindibilità del relativo contratto di appalto. Qualora invece l'appalto commissionato da persone fisiche avesse ad oggetto la realizzazione di edifici non rientranti nella tipologia di cui al citato art. 13, alle relative prestazioni si rendeva applicabile l'aliquota IVA del 19%, anche se nei confronti del committente sussistevano le condizioni soggettive richieste per l'applicazione del beneficio fiscale.

In buona sostanza, per i casi in cui il committente fosse persona fisica, il legislatore aveva stabilito il trattamento di aliquota in ossequio al principio generale espresso dall'art. 16 del decreto presidenziale n. 633 del 1972, in base al quale le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di un bene sono assoggettate alla stessa aliquota che si renderebbe applicabile in caso di cessione del medesimo bene.

In conclusione, le prestazioni di servizi relative ad appalti commissionati da privati persone fisiche erano soggette all'aliquota del 4% solo qualora avessero ad oggetto la realizzazione della prima casa con caratteristiche non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

In tutti i casi in cui la costruzione di edifici rientranti nella tipologia di cui all'art. 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni fosse commessa da soggetti diversi dalle persone fisiche (enti, società, cooperative), nonché da persone fisiche che agissero nell'esercizio di impresa, si rendeva applicabile la disposizione di carattere generale di cui al n. 39) citato e quindi l'aliquota IVA del 4 per cento.

Il numero 39 della tabella *A*, parte III, è stato ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

Detta disposizione stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1994 l'aliquota del 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei «fabbricati Tupini» effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali il fabbricato costituisce «prima casa».

Viene ristretto pertanto il campo di applicazione della aliquota IVA del 4% alle sole ipotesi in cui gli appalti siano commissionati da imprese costruttrici o da soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa.

Nell'ambito del citato decreto-legge n. 557 non trovano espressa disciplina le prestazioni di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di interi «edifici Tupini» rese nei confronti di committenti che non li realizzano per destinarli alla successiva vendita.

Si deve ritenere che detta fattispecie, poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa, ancorché comprendenti, e nelle percentuali sopra chiarite, uffici o negozi, sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-*quaterdecies*) e quindi assoggettabile anch'essa alla aliquota IVA del 9%.

Dall'insieme delle disposizioni disciplinari le aliquote IVA applicabili al settore edilizio, anche in base alle più recenti disposizioni, emerge infatti una *ratio* agevolativa nei confronti di tutte le operazioni relative all'edilizia abitativa di tipo economico. Risulterebbe pertanto nettamente contraria a tale logica agevolativa l'assoggettamento delle prestazioni di appalto relative alla realizzazione di detti edifici alla aliquota ordinaria del 19%.

Nessuna modifica è stata invece apportata, per quanto concerne le prestazioni di appalto in esame, alla disposizione recata dal n. 127-*quaterdecies*) tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alla quale l'aliquota del 9% si rende applicabile alla realizzazione di case di abitazione non di lusso che non costituiscono prima casa per il committente dell'appalto.

Benché la norma non sia esplicita sul punto, resta inteso che il privato committente deve possedere i requisiti previsti per fruire dell'agevolazione sia nei momenti in cui si considerano effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le singole prestazioni rese dall'impresa, sia all'atto della consegna del bene realizzato.

Pertanto il committente dovrà, a tal fine, rendere noto all'appaltatore, al momento di effettuazione di ciascuna prestazione, se possieda o meno i requisiti per usufruire dell'aliquota del 4%. Qualora i requisiti sopra evidenziati non siano posseduti nel momento dell'effettuazione delle singole prestazioni, ma vengano ad esistenza all'atto della consegna del bene realizzato, l'appaltatore potrà effettuare le rettifiche previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Atteso il riferimento alle dichiarazioni mendaci e il richiamo ai numeri 21) e 21-*bis*) della tabella *A*, parte seconda, contenuto nell'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 1993 nonché l'espressa previsione sanzionatoria contenuta nel medesimo art. 16, le disposizioni di cui alla richiamata nota II-*bis* dell'art. 1 della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro si rendono applicabili anche nei riflessi dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità chiarite nel cap. I.

3. *Cessioni e prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, relative alle opere di urbanizzazione ed assimilate.*

La disciplina in materia di aliquota IVA applicabile alle opere di urbanizzazione ed agli impianti assimilati è desumibile dall'art. 36 del decreto-legge 30 agosto 1933, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare l'art. 36, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto-legge ha stabilito, mediante l'introduzione del punto 127-*quinquies*) nella tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'assoggettamento all'aliquota del 9% per le cessioni di:

opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso. Lo stesso trattamento di aliquota va riservato alle motrici, carrozze e al materiale rotabile, ai quali l'agevolazione prevista per le linee di trasporto è stata estesa dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154;

impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento);

impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;

impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie, anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.

È opportuno precisare che la medesima aliquota è applicabile alle cessioni di altre opere e impianti che risultano assimilati, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati nel citato punto 127-*quinquies*). Tra questi si rammentano, innanzitutto, i parcheggi realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli), per i quali l'assimilazione alle opere di urbanizzazione, espressamente disposta dall'art. 11, comma 1, della stessa legge, deve ritenersi decisiva ai fini della applicazione dell'aliquota del 9% e prevalente rispetto alla originaria previsione, a nulla influendo, infatti, la circostanza che il comma 2 dello stesso articolo abbia previsto l'applicabilità dell'aliquota ridotta del 2% (successivamente elevata al 4%), per le opere stesse.

L'aliquota del 9% va applicata, inoltre, alle cessioni di opere, costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, e alla bonifica delle aree inquinate di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441. Ciò in virtù della loro assimilazione alle opere di urbanizzazione (specificamente alle attrezzature sanitarie), disposta dall'art. 17-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 367, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, come riformulato dall'art. 9-*undecies*), comma 2, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Alle opere di urbanizzazione sono, altresì, equiparate, con conseguente identico trattamento in termini di aliquota IVA, le opere di impiantistica sportiva realizzate ai sensi e con le procedure di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65, nonché gli impianti cimiteriali di cui all'art. 54 del previgente regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975. Si ricorda che per tali impianti cimiteriali l'equiparazione è stabilita, ai soli effetti dell'aliquota IVA, dall'art. 26-*bis* della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66.

La stessa aliquota del 9% è altresì applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione dei sopraindicati edifici, impianti ed opere; ciò per effetto della disposizione recata dal numero 127-*septies*) della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 introdotto con l'art. 36, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 331 del 1993.

4. *Cessioni e prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso.*

L'art. 36 del richiamato decreto-legge n. 331 del 1993 ha modificato anche il trattamento IVA applicabile alle cessioni, nonché agli appalti per la costruzione degli

edifici che, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, sono assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della ripetuta legge n. 408, del 1949, elevando la relativa aliquota dal 4% al 9%.

Tali edifici, indicati con elencazione non tassativa nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35, consistono in scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi, e simili.

La normativa previgente, proprio in virtù della cennata assimilazione, riservata agli edifici in discorso la stessa disciplina IVA prevista per le case di abitazione non di lusso. Di conseguenza, l'aliquota ridotta del 4% era applicabile tanto alle cessioni, degli edifici assimilati, effettuate dalle imprese costruttrici, quanto agli appalti per la costruzione dei medesimi edifici

Il cennato art. 36 ha invece diversificato il regime di aliquota applicabile agli edifici assimilati da quello previsto per le case di abitazione. Infatti alle cessioni degli edifici assimilati, effettuate da impresa costruttrice, si rende applicabile l'aliquota del 9%, in virtù dell'ultima parte del punto n. 127-*quinquies*), della tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

A partire dal 1° gennaio 1994, per effetto dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, che ha eliminato dal n. 127-*quinquies*) le parole «ceduti da imprese costruttrici», l'applicazione della aliquota del 9%, prevista per le cessioni dei fabbricati assimilati alle case di abitazione di tipo economico, assume valenza oggettiva rendendosi applicabile anche alle cessioni poste in essere da soggetti d'imposta diversi dalle imprese costruttrici, le quali, antecedentemente a tale data scontavano l'aliquota ordinaria del 19%.

La medesima aliquota del 9% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'appalto aventi ad oggetto la costruzione degli edifici in discorso, ai sensi del disposto del n. 127-*septies*) della richiamata tabella *A*, parte terza.

Per quanto attiene alla precisa identificazione degli edifici assimilati alle case di abitazione, è opportuno rammentare che, con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, erano stati ricompresi nella categoria anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 2 della citata legge n. 35 del 1939, ma aventi analoghe finalità, e comunque destinati ad ospitare collettività. Peraltro, sulla base di un riesame approfondito delle fattispecie via via prospettate e della richiamata normativa, si è ritenuto di riconsiderare l'originario orientamento, riconoscendo che il beneficio fiscale si rende applicabile anche ad edifici che, pure se non sono precipuamente destinati ad ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficienza. Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, nella quale si sottolinea la necessità di far riferimento, per l'applicazione dei benefici fiscali, alle finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili.

Beninteso, l'esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell immobile quali risultano al momento di effettuazione dell'operazione

5. *Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.*

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio, anche a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla normativa in esame, continuano ad avere nel nostro ordinamento un trattamento fiscale agevolato, seppure in un ambito oggettivo più ristretto rispetto alla normativa previgente.

In una prima fase l'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 155 aveva elevato al 9% l'aliquota applicabile alle prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di manutenzione ordinaria previsti dalla lettera *a)* dello stesso articolo. La legge di conversione n. 243, del 19 luglio 1993, peraltro, aveva nuovamente disposto l'applicazione dell'aliquota del 4% alle predette prestazioni, mantenendo l'aliquota del 9% per i soli interventi di recupero eseguiti sulle opere di cui al n. 127-*quinquies*) della tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (opere di urbanizzazione ed equiparate, edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso).

Attesa la mancata conversione della disposizione contenuta nel decreto-legge, per la parte relativa agli interventi di recupero effettuate su edifici diversi da quelli di cui al richiamato n. 127-*quinquies*), detti interventi devono ritenersi assoggettati all'aliquota del 4% anche per quanto riguarda le prestazioni effettuate durante il periodo di vigenza del decreto-legge.

Successivamente l'art. 36 del decreto-legge n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, mediante riformulazione del n. 25) della richiamata tabella *A*, parte seconda, e del n. 127-*quaterdecies*) della parte terza della medesima tabella, ha escluso l'applicazione di aliquote ridotte per le prestazioni di servizi relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, lettera *b)*, della legge n. 457 del 1978, le quali, pertanto, a decorrere dal 30 agosto 1993, restano assoggettate all'aliquota ordinaria del 19%, al pari di quelle relative agli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera *a)* del cennato art 31

Da ultimo, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1994, n. 557, ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina descritta

In particolare, riformulando il n. 39) della tabella *A*, parte seconda e il n 127-*quaterdecies*) della parte terza della stessa tabella, il legislatore ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'applicazione generalizzata dell'aliquota del 9% alle prestazioni dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* dell'art. 31 della legge n 457 del 1978 (rispettivamente restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto del recupero.

Si fa presente, infine, che l'art. 36, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 331, inscrito dalla citata legge di conversione n. 427 del 1993, ha introdotto nella tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il n. 41-*ter)* relativo alle prestazioni dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Ciò comporta che le dette prestazioni restano assoggettate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 427, all'aliquota IVA del 4%, anche nelle ipotesi in cui l'abbattimento delle barriere architettoniche concretizza un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della legge n 457 del 1978.

6. *Cessioni di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero.*

L'art. 36, comma 2, del ripetuto decreto-legge n. 331 del 1993, aveva riformulato il n. 25) della tabella *A*, parte seconda, nel senso di assoggettare all'aliquota del 4% le cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, che avessero formato oggetto degli interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere *c), d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché dette cessioni fossero effettuate dalle imprese che avevano realizzato gli interventi.

La legge n. 427 del 1993, di conversione del predetto decreto, aveva inserito inoltre una nuova voce, contraddistinta dal n. 127-*quinquiesdecies)*, alla tabella *A*, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l'effetto di rendere applicabile l'aliquota del 9% alle cessioni delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n 127-*quinquies)* (opere di urbanizzazione ed equiparate, edifici assimilati alle case di abitazione di tipo economico, ecc.) sui quali fossero stati eseguiti gli interventi di recupero.

L'art. 4 del decreto-legge n. 557, peraltro, ha provveduto ad unificare il trattamento di aliquota delle cessioni di immobili che hanno formato oggetto di interventi di recupero, di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* della legge n. 457 del 1978, eliminando la esistente differenziazione, collegata alla natura dell'immobile, che penalizzava le opere di urbanizzazione ed equiparate e gli edifici assimilati alle case non di lusso rispetto agli altri fabbricati (case di abitazione, negozi, uffici, ecc.). Infatti la soppressione del punto 25) della parte seconda della tabella *A*, e la contestuale modifica del punto 127-*quinquiesdecies)* della parte terza della medesima tabella, determinano l'applicabilità dell'aliquota del 9% a tutte le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati (compresi anche gli edifici assimilati alle case di abitazione, le opere di urbanizzazione ed equiparate ed altri edifici a destinazione non abitativa) effettuate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi.

È appena il caso di precisare che, ove la cessione di un immobile recuperato sia effettuata da un soggetto diverso dall'impresa che ha realizzato l'intervento, non trovando applicazione la cennata disposizione agevolativa, si rende applicabile l'aliquota prevista in via generale per le cessioni degli immobili di quel determinato tipo.

Si fa presente, inoltre, che la disposizione relativa alle cessioni degli immobili recuperati non trova applicazione nei casi in cui l'immobile ceduto abbia caratteristiche non di lusso e costituisca «prima casa» per l'acquirente. Si rende, infatti, applicabile, in tale ipotesi, la minore aliquota del 4%.

7. *Materie prime e semilavorate.*

Per quanto concerne le materie prime e semilavorate per l'edilizia l'art. 36, comma 4, n. 15, del decreto-legge n. 331 del 1993 aveva elevato dal 9% al 12% l'aliquota IVA applicabile alle relative cessioni, riproponendo la stessa elencazione già contenuta nel n. 116) della tabella *A*, parte terza, con l'unica esclusione degli acciai impiegati per l'edilizia alle cui cessioni si rende pertanto applicabile l'aliquota ordinaria del 19%.

A partire dal 1° gennaio le cessioni in questione scontano l'aliquota del 13% a seguito della disposizione recata dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, che ha elevato, in via generale, l'aliquota del 12% al 13%.

Alla medesima aliquota IVA del 13% vengono altresì assoggettati i materiali ed i prodotti dell'industria lapidea, precedentemente assoggettati al 12% ai sensi dell'art. 36, comma 4, n. 12, del decreto-legge n. 331 del 1993. In merito a questi beni si rende opportuno rammentare la disposizione contenuta nel comma 13-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1990, n. 165, laddove si stabilisce che sono comunque soggetti all'aliquota ordinaria gli oggetti d'arte, di arredo o di carattere ornamentale, anche se fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei.

Le disposizioni richiamate, avendo carattere oggettivo, si rendono applicabili in qualsiasi fase della commercializzazione dei materiali e prodotti di cui trattasi, indipendentemente dall'impiego al quale essi sono destinati.

8. *Beni finiti.*

Il regime di aliquota applicabile ai beni finiti, diversi quindi dalle predette materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione delle costruzioni, è desumibile dalla lettura congiunta dell'art. 16 del decreto-legge n. 155 del 1993 e dell'art. 36 del decreto-legge n. 331 del 1993. In particolare ai sensi del punto n. 24) della tabella *A*, parte seconda, nel testo risultante a seguito delle ulteriori modificazioni apportate dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, l'aliquota del 4 per cento è applicabile ai beni in questione forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla più volta richiamata legge n. 408 del 1949 e successive modifiche e integrazioni (compresi, quindi, i rapporti proporzionali ivi previsti), nonché delle costruzioni rurali.

Resta quindi immutata l'aliquota IVA applicabile alla cessione di beni finiti utilizzati per la realizzazione di immobili di edilizia abitativa di tipo economico, anche nelle ipotesi in cui le cessioni di tali immobili, o delle relative porzioni, non siano poi soggette alla medesima aliquota del 4%.

Diversamente, in base all'art. 36, comma 3, lettera *c)*, che ha aggiunto alla tabella *A*, parte terza, il numero 127-*sexies)*, le cessioni dei beni finiti in discorso sono assoggettate all'aliquota del 9% quando gli stessi sono forniti per la realizzazione delle seguenti costruzioni:

opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee ad impianto fisso;

impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia (teleriscaldamento);

impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;

impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali, e relativi collettori di adduzione;

edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di tipo economico di cui alla legge n. 408 del 1949;

altri edifici ed impianti equiparati, in base a disposizioni speciali, alle opere di urbanizzazione.

Per quanto concerne il trattamento di aliquota applicabile alla cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero, occorre far riferimento all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 557 del 1993 il quale, riformulando il n. 24 della parte seconda, ed il n. 127-*terdecies)* della parte terza della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, assoggetta alla aliquota del 9% tutte le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero agevolati [art. 31, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge n. 457 del 1978].

Fino al 31 dicembre 1993 il n. 24 della tabella *A*, parte seconda, come riformulato dall'art. 36 del decreto-legge n. 331 del 1993, disponeva l'assoggettamento all'aliquota del 4% delle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 31.

Per determinare la esatta portata della citata norma, doveva tuttavia, tenersi conto della disposizione recata dal numero 127-*terdecies)* della tabella *A*, parte terza, nella riformulazione introdotta dall'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993 citato, che rendeva, invece, soggetti all'aliquota del 9% i medesimi beni utilizzati per effettuare interventi di recupero [esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della legge n. 457] delle opere, degli impianti e degli edifici indicati al n. 127-*quinquies)*.

Le modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 557 come già accennato hanno quindi uniformato la disciplina della aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni finiti, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero, superando la precedente differenziazione legata alla natura dell'immobile.

Per «beni finiti» cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. Si richiama in proposito quanto già chiarito con la circolare n. 14 del 17 aprile 1981, nella quale veniva precisato, tra l'altro, che non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, ecc.). Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, ecc.

Si precisa, infine, che l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente circa l'utilizzazione dei beni stessi ed è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, che si configurino come operazioni accessorie nei sensi indicati dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al di fuori di queste specifiche fattispecie, le cessioni di beni in questione sono soggette all'aliquota ordinaria del 19%.

* * *

Si allegano alla presente circolare uno schema riassuntivo delle operazioni concernenti il settore dell'edilizia con l'indicazione delle corrispondenti aliquote IVA applicabili (allegato *A*) ed i testi della principale normativa richiamata (allegato *B*).

Gli uffici in indirizzo avranno cura di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL SETTORE DELL'EDILIZIA SOGGETTE AD ALIQUOTE IVA RIDOTTE

		Aliquota applicabile al 31-12-1993
Aliquota 4%		
1) Cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, effettuata da imprese costruttrici e non, nei confronti di soggetti acquirenti di «prima casa».	Art. 16, comma 4, decreto-legge n. 155, convertito dalla legge n. 243 del 1993 (n. 21, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
2) Cessioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), effettuate dalle imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione.	Art. 16, comma 4, decreto-legge n. 155 del 1993, convertito dalla legge n. 243 del 1993 (n. 21-*bis*, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
3) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 39, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
4) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di «prima casa».	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 39, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
5) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico imposte sui redditi).	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 39, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
6) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.	Art. 36, comma 2, decreto-legge n. 331 del del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 41-*ter*, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
7) Assegnazione in proprietà, o in godimento di «prime case» effettuata nei confronti di soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi.	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 26, tabella *A*, parte II).	4%
8) Cessioni di beni, escluse le materia prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle costruzioni rurali.	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 24, tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
Aliquota 9%		
1) Cessioni, effettuate da imprese costruttrici e non, di case di abitazione non di lusso, secondo i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, che non costituiscono, per l'acquirente, «prima casa».	Art. 16, comma 5, decreto-legge n. 557 del 1993 convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127-*undecies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
2) Assegnazione anche in godimento di abitazioni non di lusso diverse dalla prima casa, effettuate nei confronti di soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi.	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 127-*undecies*, tabella *A*, parte III)	9%
3) Cessioni di interi fabbricati aventi le caratteristiche di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici.	Art. 16, comma 5, decreto-legge n. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127-*undecies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
4) Cessioni di porzioni di fabbricati, diverse dalle case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, effettuate dalle imprese costruttrici.	Art. 16, comma 5, decreto-legge n. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127-*undecies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%

		Aliquota applicabile al 31-12-1993
5) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione diverse dalla «prima casa», o di interi fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, effettuate nei confronti di persone fisiche che non siano soggetti passivi d'imposta	Art. 16, comma 5, decreto-legge n. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (n. 127-*quaterdecies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)	9%
6) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni rese nei confronti di imprese ed enti che non esercitano l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993 (n. 127-*quaterdecies*, parte III, tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)	4%
7) Cessione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle linee di trasporto ad impianto fisso; degli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, degli edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.	Art. 36, comma 3, decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127-*quinquies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)	9%
8) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, di impianto di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, di edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni (edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili).	Art. 36, comma 3, decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127-*septies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
9) Prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'appalto aventi per oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria (lettere *a)* e *b)*, art. 31), effettuati su edifici diversi dalle opere di urbanizzazione ed assimilate e dagli immobili equiparati alle case di abitazione non di lusso	Art. 5, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993, (n. 127-*quaterdecies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)	4%
10) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica, agli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali ed ai relativi collettori di adduzione, agli edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961 n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408	Art. 36, comma 3, decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127-*quaterdecies*, tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
11) Cessioni di fabbricati o porzioni di essi (diversi dalle opere di urbanizzazione ed assimilate e dagli edifici equiparati alle case di abitazione non di lusso), non costituenti «prima casa», sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria (lettere *a)* e *b)*, art. 31), effettuate dalle imprese che hanno realizzato gli interventi	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993, (n. 127-*quinquiesdecies*), tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%

		Aliquota applicabile al 31-12-1993
12) Cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, di edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma, effettuate alle imprese che hanno realizzato gli interventi.	Art. 36, comma 3, decreto-legge n. 331 del 1993, come modificato dalla legge di conversione n. 427 del 1993 (n. 127-*quinquiedecies*, tab. *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
13) Beni, escluse le materie prime e semilavorate forniti per la costruzione di: opere di urbanizzazione primaria e secondaria, linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.	Art. 36, comma 3, decreto-legge n. 331 del 1993; convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127-*sexies*, tab. *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
14) Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1978, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, effettuati su edifici diversi dalle opere di urbanizzazione, ed assimilate, e dagli immobili equiparati alle case di abitazione non di lusso.	Art. 4, comma 1, decreto-legge n. 557 del 1993, (n. 127-*terdecies*, tab. *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	4%
15) Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, relativi a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso, a impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, a impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, a edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n.659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.	Art. 36, comma 3, decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993 (n. 127-*terdecies*, tab. *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).	9%
Aliquota 13%		
1) Cessioni di materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzioni; materiali per pavimentazione interna o esterna, quale moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C.; prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi.	Art. 4, comma 3, decreto-legge n. 557 del 1993.	12%
2) Cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione ad esclusione degli oggetti d'arte di arredo o di carattere ornamentale.	Art. 4, comma 3, decreto-legge n. 557 del 1993; art. 3 decreto-legge n. 90 del 1990 convertito nella legge n. 165 del 1990.	12%
3) Cessioni di immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.	Art. 4, comma 3, decreto-legge n. 557 del 1993.	12%

94A2938

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 aprile 1994, n. **672992/94.**

Circolare n. 218 F del 23 gennaio 1992. Rifornimento tramite autocisterna dei depositi di G.P.L.

All'Ente delle ferrovie dello Stato

Ai prefetti di Foggia, Ancona, Venezia, Napoli, Chieti, Massa Carrara, Livorno, Cosenza, Bari, Ravenna

Al Ministero delle finanze - Dip. dog. I.I. - D.C.I.I.P.C. - Divisione II

Ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Foggia, Ancona, Venezia, Napoli, Chieti, Massa Carrara, Livorno, Cosenza, Bari, Ravenna

Alla regione Toscana

Alla regione Marche

Alla regione Puglia

Alla regione Campania

Alla regione Calabria

Alla regione Veneto

Alla regione Emilia-Romagna

Agli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.C.I.C.A.) di Foggia, Ancona, Venezia, Napoli, Chieti, Massa Carrara, Livorno, Cosenza, Bari, Ravenna

All'Agip Covengas S.p.a.

All'Agip petroli S.p.a.

Si fa seguito alla circolare indicata in oggetto (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992), concernente disposizioni per il rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di G.P.L.

Si comunica al riguardo un terzo elenco di impianti muniti di raccordo ferroviario, aggiornato secondo le segnalazioni pervenute da parte degli organi locali competenti. Le disposizioni previste dalla circolare citata si applicano agli impianti in parola esclusivamente quando il raccordo ferroviario si trovi in regolare esercizio.

Il direttore generale: GATTI

TERZO AGGIORNAMENTO

ELENCO DI IMPORTATORI G.P.L.
CON DEPOSITO RACCORDATO F.S.
(suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti)

Deposito	Sede	Capacità nom. autorizzata dei serbatoi	N. teorico ferrocisterne (*)
Agip Covengas	Marghera (Venezia)	mc 1.796	12-13
Butangas	Paese (Treviso)	mc 2.185	15-16
Irop	Arquà Polesine (Rovigo)	mc 2.400	16-17
Area Gas	Domegliara (Verona)	mc 3.600	25-26
Tradingas	Cavatigozzi (Cremona)	mc 1.200	8-9
Rhodengas	Rho (Milano)	mc 2.608	18-19
Kergas	Borgo Vercelli (Vercelli)	mc 200	1
Agip Covengas	Volpiano (Torino)	mc 5.180	36-37
Svogas	Cesa (Caserta)	mc 270	1-2
Abibes	Cremona	mc 19.400	135-136
Publigas	Verona	mc 1.240	8-9
IPIC	Alanno e Rosciano	mc 1.500	10-11
IPEM	Brindisi	mc 14.720	103-104
Cleam	Napoli	mc 1.200	8-9
Petrolchimica Partenopea	Napoli	mc 8.910	62-63
Italcost	Napoli	mc 13.600	95-96
Liquipibigas	Livorno	mc 47.654	330
Agip Covengas	Foggia	mc 1.100	7-8
Agip Covengas	Napoli	mc 3.460	24-25
Agip Covengas	Livorno	mc 7.370	51-52
Liquipibigas	Carrara loc. Avenza	mc 447	2-3
Liquipibigas	Falconara Marittima	mc 8.641	5-6
Liquipibigas	Chieti	mc 400	2-3
Liquipibigas	S. Donà di Piave	mc 158	1
Liquipibigas	Montalto Uffugo	mc 230	1-2
Butangas	Montalto Uffugo	mc 1.975	13-14
Butangas	Bari	mc 593	3-4
Ultragas	Montalto Uffugo	mc 450	2-3

Stabilimento	Sede	Capacità di lavorazione	N. teorico ferrocisterne (*)
Alusuisse Italia	Ravenna	50.000 tonn./anno	28-29

(*) Il numero teorico deve essere ridotto alla capienza del tronco di binario installato dentro il deposito.

94A2959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Maldive per l'abolizione del visto d'ingresso, avvenuto a Malé l'8 aprile 1984 e a Colombo il 19 aprile 1984.

Il giorno 3 marzo 1994 è stata effettuata la denuncia dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Maldive per l'abolizione del visto d'ingresso, avvenuto a Malé l'8 aprile 1984 e a Colombo il 19 aprile 1984.

Detto scambio di lettere pertanto, conformemente alle disposizioni previste, cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 3 giugno 1994.

94A2963

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS», in Roma

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 l'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS», con sede in Roma, è stata autorizzata ad apportare le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea generale del 17 marzo 1992.

94A2964

Erezione in ente morale dell'associazione «Gruppo missioni Asmara», in Montagnana

Con decreto ministeriale 15 aprile 1994 l'associazione «Gruppo missioni Asmara», con sede in Montagnana (Padova), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

94A2965

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di medaglie «Al merito della sanità pubblica» ed ai «Benemeriti della salute pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994 sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Palombo Mario (colonnello dei carabinieri);
Calcagnile Gaetano (colonnello dei carabinieri);
Fabris prof. Fabrizio;
Comunità S. Egidio di Roma;
Istituto don Orione di Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994 sulla proposta del Ministro della sanità:

è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» a:

Aeronautica militare 31° stormo;
Bandiera centro aviazione dell'Esercito italiano;
Bandiera di combattimento di nave S. Marco;
Donati prof. Luigi;
Mara dott. Enrico;
Morelli prof. Ezio;
Ortona prof. Luigi;
Ospedale israelitico - Roma;
Rossi prof. Giovanni Battista (alla memoria);

è stata conferita la medaglia d'oro «Ai benemeriti della salute pubblica» alla sig.ra Maria Cristina Luinetti (alla memoria);

è stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» a Carbossa Giovanna suor Chiarina.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 sulla proposta del Ministro della sanità:

è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Ardigò prof. Achille;
Albini rag. Sandrino;
Antonelli prof. Antonio;
Ercoli prof. Emilo;
Serafin dott. Irinus;

è stata conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Ciotti Nazzareno (capitano dei carabinieri);
Montanino Antonio (tenente dei carabinieri).

94A2962

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 maggio 1994

Dollaro USA	1617,88
ECU	1864,12
Marco tedesco	968,10
Franco francese	282,35
Lira sterlina	2418,73
Fiorino olandese	861,95
Franco belga	47,018
Peseta spagnola	11,732
Corona danese	247,17
Lira irlandese	2344,47
Dracma greca	6,577
Escudo portoghese	9,446
Dollaro canadese	1167,30
Yen giapponese	15,730
Franco svizzero	1138,95
Scellino austriaco	137,65
Corona norvegese	222,89
Corona svedese	208,82
Marco finlandese	298,23
Dollaro australiano	1159,53

94A3026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.O.M., con sede in Gattico (Novara) e unità di Gattico (Novara), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1993 con decorrenza 11 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12890/10;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meridional bonifiche, con sede in Taranto e unità presso arsenale m.m. Taranto, per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12881/14;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.P.L.E.S., con sede in Taranto e unità presso arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 18 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1993, n. 13079/2.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Speedline, con sede in Tabina di S. Maria di Sala (Venezia) e unità di Tabina di S. Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 2 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtel S.I.T. - Soc. italiana telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), L'Aquila, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13907/9;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Termosud (Gruppo Ansaldo), con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 gennaio 1994.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Quick Italia già *Omne S.r.l.*, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 gennaio 1994.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 10 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1993, n. 13886/6.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aerimpianti (Gruppo Ansaldo), con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 gennaio 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abb Maint, con sede in Legnano (Milano) e unità di Bergamo, dal 31 marzo 1993, Legnano (Milano), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13536/25 del 9 novembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Abb Maint, con sede in Legnano (Milano) e unità di Bergamo, dal 31 marzo 1993, Legnano (Milano), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13866/13 del 13 dicembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.I.R. - Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13998/10 del 18 gennaio 1994;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comsal - Compagnia sarda alluminio, dal 3 dicembre 1991 *Nuova Comsal*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 10 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valentine, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

— Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12994/5 del 14 maggio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valentine, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12944/6 del 14 maggio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 4 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sadi - Servizi e attività doganali per l'industria (Gruppo FIAT), con sede in Torino e unità di Arese (Milano), Brescia, Lecce, Modena, Pomigliano (Napoli), Suzzara (Mantova) e Torino, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 febbraio 1994;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unità di Cles (Trento), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 13 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Moda Solaris, con sede in Pederobba (Treviso) e unità di Pederobba (Treviso), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 13 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edscha Italia, con sede in Osio Sotto (Bergamo) e unità di Osio Sotto (Bergamo), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 dicembre 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, Vicenza e Roma, unità site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994;

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Antibioticos, con sede in Milano, unità di Correzzana (Milano), Rodano (Milano), Settimo Torinese (Torino), uffici di Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 9 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 29 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefluos, dal 30 dicembre 1991 *Ausimont S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Bussi (Pescara), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nazareno Gabrielli con sede in Tolentino (Macerata), uffici di Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nazareno Gabrielli valigeria, con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cofer, con sede in Perugia, località Fontignano e unità di Perugia, località Fontignano, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 18 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.L.M.I., con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 18 settembre 1993 al 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 18 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13993/2 del 27 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Bari, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993: in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola (Modena) centro operativo di Massafra (Taranto), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica delle Puglie, con sede in Monopoli (Bari) e unità di Monopoli (Bari), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 gennaio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.M.E.T., con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 3 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 novembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metalblok, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 23 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1993 con decorrenza 4 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceraminter, con sede in Firenze e unità di S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1992 con decorrenza 29 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13885/1 del 13 dicembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valdarnese mobili, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e unità di Loro Ciuffenna (Arezzo), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13925/4 del 17 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e unità di Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 gennaio 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13925/6 del 17 dicembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 gennaio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gems, con sede in Seravezza, frazione Querceta (Lucca), unità di Pietrasanta, località Torraccia (Lucca) e Seravezza, frazione Querceta (Lucca), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 24 marzo 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12869/9 del 19 aprile 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13323/3 del 20 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, località Pratantico (Arezzo) e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 novembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stigo, con sede in Pontassieve (Firenze), unità di Pontassieve (Firenze) e Rufina (Firenze), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 dicembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Targetti Sankey, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 dicembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Fab, con sede in S. Martino di Freddana, frazione Pescaglia (Lucca) e unità di S. Martino in Freddana, frazione Pescaglia (Lucca), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Fab, con sede in S. Martino in Freddana, frazione Pescaglia (Lucca) e unità di S. Martino in Freddana, frazione Pescaglia (Lucca), per il periodo dal 5 novembre 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 gennaio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intermarp Italia, con sede in Trecate (Novara), uffici e unità di Trecate e Granozzo (Novara), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Utensilerie riunite, con sede in Torino e unità di Lanzo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 13 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.C.E., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 12 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 13 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Savio Giuseppe & C., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tintoria industriale Chiorino, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Imex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria), unità di Livorno Ferraris (Vercelli) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vanadium Stellram, con sede in Villastellone (Torino) e unità di Villastellone (Torino), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994.

94A2966

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottospecificate facoltà dell'Università di Sassari sono vacanti i seguenti posti di professore di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro II;
istituzioni di diritto romano;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto costituzionale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica dello stato solido.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2967

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente l'entrata in vigore della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 59 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, nell'enunciato riferentesi alla Dichiarazione italiana, lettera «F) Declaration relative à l'article 32, par. 2», alla riga prima, tra le parole «Convention» e «ne pourront» si leggano le seguenti parole: «les informations ou elements de preuves fournis par l'Italie en vertu du present chapitre». Per chiarezza e completezza di informazione si riportano qui di seguito, per intero, il testo delle dichiarazioni formulate dall'Italia, in lingua inglese e francese, nonché il testo delle dichiarazioni e riserve formulate dalla Bulgaria all'atto della sua ratifica in data 1° giugno 1993.

Reservations and Declarations
Réserves et Déclarations

ITALY

Declarations made at the of deposit of the instrument of ratification, on 20 January 1994 - Or. Fr.

Declarations

A. *Declaration concerning Article 6, paragraph 4*

Under the terms of article 6, paragraph 4, of the Convention, the Italian Republic declares that paragraph 1 of this article applies only to predicate offences which constitute «delitti» under Italian law, excluding «delitti» which are not deliberate.

B. *Declaration concerning Article 21, paragraph 2*

Under the terms of article 21, paragraph 2, of the Convention, the Italian Republic declares that the procedures set out in parts a. and b. of this paragraph concerning the transmission and serving of judicial documents to persons affected by provisional measures and confiscation shall be allowed in respect of persons on Italian territory only when, in its relations with the other Party, they are provided for under Italian legislation or in the international agreements which generally govern mutual assistance in criminal matters.

C. *Declaration concerning Article 23, paragraph 2*

Under the terms of article 23, paragraph 2, of the Convention, the Italian Republic declares that the central authority designated in pursuance of paragraph 1 of this article is the Minister of Justice and that all correspondence should therefore be addressed to: Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Via Arenula 70, 00186 Rome.

D. *Declaration concerning Article 25, paragraph 3:*

Under the terms of article 25, paragraph 3, of the Convention, the Italian Republic declares that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be accompanied by a translation into Italian or into one of the official languages of the Council of Europe.

E. *Declaration concerning Article 32, paragraph 2:*

Under the terms of article 32, paragraph 2, of the Convention, the information or evidence provided by Italy under this chapter may not, without its prior consent, be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

ITALIE

Declarations faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 janvier 1994 - Or. fr.

Déclarations

A. *Déclaration relative à l'article 6, paragraphe 4:*

Au sens du paragraphe 4 de l'article 6 de la Convention, la République italienne déclare que le paragraphe 1 de cet article s'applique seulement aux infractions principales («predicate offences») qui constituent, au sens de la loi italienne, des «delitti» à l'exclusion des «delitti» non intentionnels.

B. *Déclaration relative à l'article 21, paragraphe 2:*

Au sens du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux alinéas a. et b. de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire italien, ne sont cosenties que dans les cas où, dans ses relations avec l'autre Etat, elles sont prévues par les dispositions de la loi italienne ou par les accords internationaux qui régissent en général l'assistance judiciaire reciproque en matière pénale.

C. *Déclaration relative à l'article 23, paragraphe 2:*

Au sens du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, la République italienne déclare que l'Autorité centrale désignée selon le paragraphe 1 de ce même article est le Ministre de la Justice et que toutes les communications pourront donc être adressées à «Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Aggari Penali, Via Arenula 70, 00186 Roma».

D. *Déclaration relative à l'article 25, paragraphe 3:*

Au sens du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, la République italienne déclare qu'elle se réserve le droit d'exiger que les demandes dont elle est saisie ainsi que les pièces à l'appui des mêmes soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

E. *Déclaration relative à l'article 32, paragraphe 2:*

Au sens du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, les informations au éléments de preuves fournis par l'Italie en vertu du present chapitre, ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

BULGARIE

Réserves et Declaration consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 1er juin 1993 - Or. angl.

Réserves

1. Conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l'Article 14, paragraphe 2, ne s'appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

2. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l'Article 25, paragraphe 1er, soient accompagnées d'une traduction en bulgare ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe qu'elle indiquera.

3. Conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chapitre III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares competentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d'investigations ou de porcédures autres que celles précisées dans la demande.

Déclaration

En ce qui concerne l'application de l'article 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et que ont été confisqués par une Partie à la Convention.

BULGARIA

Reservations and Declaration contained in the instrument of ratification, deposited on 1 June 1993 - Or. Engl.

Reservations

1. In accordance with article 14, paragraph 3 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that the provisions of article 14, paragraph 2 shall apply only subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.

2. In accordance with article 25, paragraph 3 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that, for each individual case, it will require requests and supporting documents sent to it pursuant to article 25, paragraph 1 to be accompanied by a translation into Bulgarian or into such one of the official languages of the Council of Europe as it shall indicate.

3. In accordance with article 32, paragraph 2 of the Convention, the Republic of Bulgaria declares that information or evidence provided by it under chapter III of the Convention may not, without the prior consent of the competent Bulgarian authorities, be used or transmitted by the requesting Party in investigations or proceedings other than those specified in the request.

Declaration

The Republic of Bulgaria declares, with regard to the application of article 15 of the Convention, that it proposes to conclude reciprocal agreements whereby property to which it may have a claim and which has been confiscated by a Party to the Convention will be returned.

94A2969

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante: «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1994).

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 7, comma 2, dove è scritto: «2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei *registri* delle imprese di pulizia ...», si legga: «2. Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei *requisiti* delle imprese di pulizia ...».

94A2970

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni allo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 33, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 24 marzo *1993* ...», si legga: «Con decreto ministeriale 24 marzo *1994* ...».

94A2971

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 21 aprile 1994 concernente: «Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 39, quattordicesimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Vasco De Gama Brasil*...», si legga: «*Vasco Da Gama Brasil*...»; inoltre, nel medesimo decreto ministeriale, alla pag. 40, alla tabella «Tabacco da fumo (Tabella *D*)», dove è scritto: «Old Holborn (20 buste) .... da L. *140.000* a L. 150.000 il kg conv.le», si legga: «Old Holborn (20 buste) .... da L. *144.000* a L. 150.000 il kg conv.le».

94A3002

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300